

**MANUALE SUI
PRINCIPALI
ADEMPIMENTI
IN MATERIA
DI TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI:
IL CASO DELL'ISTAT**





MANUALE SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: IL CASO DELL'ISTAT

Attività editoriali: Nadia Mignolli (coordinamento), Marzia Albanesi, Patrizia Balzano e Alessandro Franzò.

Copertina: Maurizio Bonsignori.

A cura di Giovanna Bellitti e Cecilia Colasanti.

ISBN 978-88-458-2056-4

© 2021

Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 - Roma



Salvo diversa indicazione, tutti i contenuti pubblicati sono soggetti alla licenza Creative Commons - Attribuzione - versione 3.0. <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>

È dunque possibile riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati e analisi dell'Istituto nazionale di statistica, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Immagini, loghi (compreso il logo dell'Istat), marchi registrati e altri contenuti di proprietà di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e non possono essere riprodotti senza il loro consenso.



INDICE

	Pag.
Premessa	5
Introduzione	7
PARTE I - PRINCIPI E REGOLE GENERALI	9
1. Quadro normativo di riferimento per l'Istat	10
2. Principi in materia di trattamenti di dati personali	11
3. Le principali figure che operano nel trattamento dei dati	12
4. I principi della <i>privacy by design</i> e <i>by default</i> e la sicurezza nel trattamento dei dati	15
5. Il Registro delle attività di trattamento dei dati personali	17
6. Valutazione di Impatto sulla Protezione dei dati (VIP)	18
PARTE II - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A FINI STATISTICI	21
7. Il passaggio dal Codice di deontologia alle Regole deontologiche	22
8. Principali attività e adempimenti in materia di trattamento dei dati personali nel processo di produzione statistica	23
9. Principio di liceità e base giuridica del trattamento per finalità statistiche	23
10. Progettazione dell'indagine e del lavoro statistico. Principi della <i>privacy by design</i> e <i>privacy by default</i>	24
10.1 Progettazione, organizzazione e/o riorganizzazione dell'indagine. Attività preliminari	26
10.2 Progettazione Classificazione e definizione della natura dei dati trattati	27
10.3 Progettazione trattamento di categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati	27
10.4 Progettazione - Individuazione delle fonti di dati	29

	Pag.
11. Indagini/lavori statistici da fonte amministrativa e da fonte diretta. Avvio/Formalizzazione dell'indagine. Inserimento nel Programma Statistico Nazionale - PSN	31
12. Avvio/Formalizzazione di indagini non previste dal PSN e disciplinate ai sensi di disposizioni specifiche	32
13. Gestione dell'indagine - Predisposizione e invio dell'informativa	32
14. Gestione dell'indagine - Raccolta dati e procedimenti di integrazione tra dati previsti da norme o classificati di interesse pubblico nel PSN	34
15. Accesso ed esercizio dei diritti degli interessati	36
16. Trattamento statistico dei dati: controllo, correzione, trasmissione, registrazione, elaborazione, conservazione	37
16.1 Controllo e correzione dei dati	38
16.2 Trasmissione dei dati	38
16.3 Registrazione	39
16.4 Elaborazione dei dati	39
16.5 Conservazione	39
17. Comunicazione e diffusione dei dati	41
18. Comunicazione e diffusione e la normativa sul segreto statistico	41
19. Accordi, convenzioni e protocolli di ricerca	47
20. Nomina e compiti del responsabile del trattamento dei dati	49
PARTE III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A FINI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI	51
21. Ambito di applicazione e quadro normativo	52
22. Adempimenti e valutazioni preliminari all'avvio del trattamento	54
22.1 Valutazione dell'esistenza dei presupposti che legittimano il trattamento	55
22.2 Individuazione dei soggetti che trattano dati personali	55
22.3 Informativa agli interessati	55
22.4 Esercizio dei diritti degli interessati	55
23. Conservazione dei dati	56
Riferimenti	58

PREMESSA

Il ruolo sempre più rilevante della statistica ufficiale nella vita sociale ed economica, in ambito politico e amministrativo, nel nostro Paese così come in tutta Europa, comporta per l'Istituto Nazionale di Statistica - Istat una crescente responsabilità e, nel contempo, offre l'occasione per valorizzare sia l'enorme patrimonio di conoscenze e di professionalità maturate, sia la memoria storica coniugata alla capacità di innovazione e di aggiornamento ai nuovi saperi e alle novità tecnologiche.

Parallelamente, si è diffusa e radicata una cultura dei diritti della persona che comprende il diritto alla riservatezza dei dati personali, a maggior ragione in un mondo in cui il web consente una gigantesca archiviazione di profili personali con la creazione di *Big Data*. Pertanto, se è vero che vanno sfruttate le enormi opportunità che ci vengono offerte sotto il profilo della conoscenza della realtà, è altrettanto vero che vanno circoscritti e minimizzati i rischi di violazione della dignità della persona che possono associarsi a tali conoscenze.

D'altra parte, l'evoluzione della statistica ufficiale si è tradizionalmente accompagnata al valore del segreto statistico, il cui scopo primario consiste nel tutelare la privacy dei cittadini e delle imprese, ma, al tempo stesso, costituisce anche uno strumento essenziale per migliorare la qualità dell'informazione prodotta, garantendo ai rispondenti un quadro giuridico che favorisce la fornitura di informazioni corrette e veritiere, con la consapevolezza che saranno divulgate solo in forma aggregata.

Tra i fattori che negli ultimi anni hanno influenzato fortemente il quadro strategico della statistica ufficiale, e le conseguenti scelte produttive e organizzative, una posizione di primo piano riveste la disciplina sulla protezione dei dati personali. Infatti, a fronte di una domanda informativa sempre più pressante e variegata, un ruolo centrale è giocato dalla difesa dei diritti della persona che comprende, tra gli altri, il diritto alla riservatezza dei dati personali.

La sfera privata degli individui riceve nel nostro ordinamento una tutela ampia, sia dalla Costituzione italiana (in particolare gli articoli 2, 13, 14, 15, 21), sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (articoli 7, 8), nonché da numerose leggi ordinarie che sono confluite nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'adozione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, può essere letta come uno strumento complesso di armonizzazione dei fenomeni, apparentemente divergenti, di trattamento dei dati personali ai fini della produzione di statistica ufficiale e di tutela della *privacy* dei rispondenti.

Tenuto conto che oggi tutelare la riservatezza significa sostanzialmente tutelare i propri dati personali, un primo elemento di armonizzazione risiede nella corretta applicazione del principio di minimizzazione (art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero nel trattare solo i dati di cui si ha realmente bisogno per raggiungere la finalità del lavoro.

Inoltre, tale Regolamento prevede che la protezione dei dati debba essere considerata come fattore abilitante per il trattamento dei dati personali finalizzato alla produzione dell'informazione statistica ufficiale fin dalle prime fasi di progettazione, secondo il paradigma della *privacy by design*, e per impostazione predefinita, in conformità al paradigma della *privacy by default* (art. 25).

Questo volume vuole essere uno strumento, rivolto agli operatori del settore, che offre un quadro di insieme delle principali norme e delle regole attuative nella conduzione di lavori statistici, considerando la tutela della *privacy* un principio fondante della produzione statistica.

Gian Carlo Blangiardo
Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica

Il trattamento dei dati personali rappresenta un tema sempre più sentito e fa parte della pratica quotidiana del lavoro di un Istituto di statistica come l'Istat.

È dunque necessario essere particolarmente attenti all'evoluzione normativa in materia e alla corretta applicazione dei valori e dei principi che sottendono al trattamento dei dati, necessari a produrre statistica ufficiale.

L'adozione del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, del d.lgs. n. 322/1989, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quanto espresso nei provvedimenti dall'Autorità Garante della protezione dei dati personali hanno richiesto un consistente aggiornamento anche delle procedure interne dell'Istat.

In particolare, tale processo ha comportato la necessità di rivedere le Direttive n. 1/2011, n. 2/2011 e n. 1/2013, abrogate dalla Direttiva 1/2021 adottata dal Presidente in data 10 marzo 2021.

Questo manuale rappresenta un ulteriore elemento di facilitazione per applicare quanto previsto dal quadro normativo attuale, sia all'attività di ricerca e diffusione statistica, sia a quella amministrativa e gestionale dell'Ente.

Michele Camisasca
Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Statistica

INTRODUZIONE¹

Il presente manuale tecnico-operativo raccoglie ed esamina le principali disposizioni conseguenti alla normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali introdotta dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation - GDPR*), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Sotto il profilo organizzativo, in base all'attuale assetto interno e in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento di organizzazione², l'Istituto Nazionale di Statistica - Istat in qualità di titolare del trattamento e il Presidente - in qualità di rappresentante legale dell'Istat, eventualmente con altri contitolari come definiti dall'art. 26 del *GDPR* attribuisce, mediante appositi atti, specifici compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali al Direttore generale, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori Centrali - designati al trattamento ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies*, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 - e a tutti gli altri soggetti così come individuati nel citato articolo o dallo stesso Presidente³. Questi ultimi designati - ciascuno per il proprio ambito di competenza - assumono il ruolo di "designati al trattamento" e provvedono, tra l'altro, ad autorizzare, con atto scritto, il personale assegnato alla propria struttura, o comunque impegnato nello svolgimento di attività della stessa, a effettuare operazioni di trattamento dei dati personali sotto la propria diretta autorità, fornendo loro specifiche istruzioni. Per quanto concerne i trattamenti di dati effettuati per conto dell'Istat da altri soggetti, pubblici o privati, il Presidente, e i designati al trattamento, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nominano i responsabili del trattamento con apposito atto. La riservatezza dei dati rappresenta uno dei principali cardini cui deve attenersi l'organizzazione dell'Istat, ai sensi degli artt. 6-*bis* e 9 del d.lgs. n. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm.ii.), dell'art. 24 del vigente Regolamento di organizzazione, dell'art. 7 delle Linee fondamentali di organizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'art. 4, lettera a), dello Statuto e di ogni altra disposizione in materia attualmente vigente.

Il presente volume è rivolto a quanti operano nel settore del trattamento di dati per finalità statistiche ufficiali ed esamina le principali attività e adempimenti da porre in essere in attuazione delle disposizioni vigenti in materia. Il documento si articola in tre parti. Nella prima parte, di carattere generale, si evidenzia il contesto normativo di riferimento, sia europeo sia nazionale, cui l'Istat deve attenersi e vengono sinteticamente illustrati i principi e le regole generali in tema di trattamento di dati personali. Nella seconda parte, afferente le diverse tipologie di trattamento, vengono illustrate le specifiche regole per il trattamento di dati personali da parte dell'Istat per finalità statistiche e, infine, nella terza parte, per finalità gestionali e amministrative.

- 1 Il contributo tecnico-giuridico alla stesura del presente manuale è stato fornito da Patrizia Pennese e Nicoletta Belvedere. Un ringraziamento per i preziosi suggerimenti a Fabio Albo, Federica Massoli e Monica Attias. Si ringraziano inoltre Giacomo Barbetta, Alessandra Campagnoli, Paolo Caponera, Giovanna Cogliati Dezza, Silvia Dini, Daria Paravano, Stefania Piancatelli, Simona Rossi, Simona Sasso, Arianna Tucceri.
- 2 Regolamento di Organizzazione, approvato dal Consiglio dell'Istat con Deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 e modificato con Deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019.
- 3 Delibera DOP/1307/2019 concernente le funzioni e i compiti attribuiti ai designati al trattamento dei dati personali.



Per quanto concerne il trattamento per finalità statistiche, l'illustrazione di tali regole è strutturata nel rispetto delle diverse fasi nelle quali, indicativamente, può concretamente articolarsi il processo di produzione delle statistiche ufficiali (ossia: progettazione; inserimento nel Programma Statistico Nazionale - PSN, raccolta dei dati; trattamento statistico dei dati; conservazione ecc.), allo scopo di rendere più immediata l'individuazione da parte dei soggetti responsabili del processo di produzione statistica degli specifici adempimenti che essi devono di volta in volta porre in essere.

Per quanto concerne il trattamento per finalità gestionali e amministrative il terzo capitolo del manuale individua le tipologie di trattamento dei dati personali "non statistici" relative a diverse aree di attività quali: gestione del personale, gestione dei contratti di fornitura e servizi, contenzioso, ecc.

PARTE I -
PRINCIPI E REGOLE GENERALI

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'ISTAT

Il quadro normativo di riferimento è quello dettato dal Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation - GDPR*), dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e naturalmente dal d.lgs. n. 322/1989 e ss.mm.ii. Di particolare rilievo per l'Istat sono inoltre le disposizioni contenute nelle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale”, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, approvate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 514 del 19/12/2018, che sostituiscono il precedente Codice deontologico e di buona condotta (allegato A. 3 al d.lgs. n. 196/2003).

Occorre, inoltre, dare atto della disciplina prevista con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati (ex artt. 9 e 10 del *GDPR*) necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi del comma 1-*bis* dell’art. 6-*bis* del d.lgs. n. 322/89.

È importante evidenziare che la riservatezza dei dati personali trattati per finalità statistiche è sempre stata assicurata attraverso l’istituto giuridico del segreto statistico disciplinato a livello europeo e nazionale. Al riguardo risultano di particolare interesse per il trattamento dei dati personali finalizzato alla produzione delle statistiche europee le regole dettate, in via generale, dal Regolamento (CE) 11 marzo 2009, n. 223 - come aggiornato dal Regolamento (UE) 29 aprile 2015, n. 759 - che richiede alle autorità statistiche nazionali preposte alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee di assicurare la riservatezza nel trattamento dei dati utilizzati nell’ambito della propria attività.

In particolare l’art. 2 del citato Regolamento (CE) n. 223/2009 indica il “segreto statistico” tra i principi che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, definendolo come “protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro illecita divulgazione”⁴ mentre l’art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 indica, ai commi 1, 2 e 3, le disposizioni⁵ per la tutela del segreto statistico.

Viceversa, non rientrano nel segreto statistico, come definito dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 223/2009 e dall’art. 9, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 322/1989, e ss.mm.ii., le fattispecie rientranti nel comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, e ss.mm.ii., che prevede che “fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico

4 Indicazioni specifiche sul segreto statistico sono contenute nel capitolo V del Regolamento (artt. 20-26).

5 “1. I dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche comprese nel PSN da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l’organo responsabile dell’amministrazione nella quale è inserito l’ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all’art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione a estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.”

gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”.

Con riferimento ai singoli processi di produzione statistica effettuati dall'Istat, occorre tenere presente che ulteriori disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali sono rinvenibili nelle normative nazionali o europee che disciplinano determinate indagini statistiche, ovvero determinati trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

2. Principi in materia di trattamenti di dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del *GDPR* e del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

I trattamenti dei dati personali effettuati dall'Istat trovano base giuridica esclusivamente nelle norme di legge o in una norma di regolamento, nei casi previsti dalla legge (art. 2-ter del citato d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).

Ai sensi dell'art. 5 del *GDPR*, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato «**principi di liceità, correttezza e trasparenza**»;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; (un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89 paragrafo 1, non è considerato incompatibile con le finalità iniziali) «**principio di limitazione della finalità**»;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati «**principio di minimizzazione dei dati**»;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati; (devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati) «**principio di esattezza**»;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; (i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89 paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato) «**principio di limitazione della conservazione**»;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali «**principi di integrità e riservatezza**».

Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi sopra elencati e in grado di comprovarlo «**principio di responsabilizzazione**».

Ulteriori principi sono rinvenibili nelle Linee guida n. 4/2019 dello *European Data Protection Board*⁶, concernenti l'obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione, e la protezione dei dati per impostazione predefinita (*Data Protection by Design and by Default*), di cui all'art. 25 del *GDPR*.

L'applicazione di tali principi deve tener conto anche delle disposizioni che regolano i trattamenti di dati personali connessi alle attività gestionali e amministrative, giuridiche e tecniche in materia statistica, nonché quelle informatiche.

3. Le principali figure che operano nel trattamento dei dati

Il *GDPR* individua le figure che operano nel trattamento dei dati, come riportato nel sottostante Prospetto 1, che ne evidenzia le definizioni, le funzioni e la relativa normativa di riferimento.

Infatti, come si può notare nel Prospetto 1, il titolare del trattamento, i cui compiti sono delineati nell'art. 24 del *GDPR*, nomina i designati al trattamento dei dati personali (art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. n. 196/2003) – attraverso apposito atto del Presidente dell'Istat (da ultimo DOP/1307/2019) – che, a loro volta, nominano gli incaricati al trattamento. Nel Prospetto 1 è citata anche la figura del Responsabile della Protezione dei Dati in Istat (RPD) con gli estremi delle relative Delibere di nomina emesse sino a oggi.

Il Titolare del trattamento può, inoltre, ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di specifiche attività di trattamento dei dati provvedendo a nominarli Responsabili del trattamento (art. 28 *GDPR*).

Prospetto 1 - Definizione e compiti dei soggetti preposti al trattamento dei dati personali secondo il "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati", disposizioni generali e principali atti

SOGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Definizione	Funzioni
TITOLARE DEL TRATTAMENTO		
Artt. 4, 7, 24, 25 del <i>GDPR</i> e art. 26 in caso di contitolare . Linee fondamentali di organizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica - Istat Art. 24 del Regolamento di organizzazione dell'Istat	- La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.	- Mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al <i>GDPR</i> . - Mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente Regolamento e tutelare i diritti degli interessati. - Mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. - Nomina formalmente il responsabile del trattamento dei dati personali. - Decide in merito alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. - Impartisce istruzioni al responsabile del trattamento dei dati personali. - Vigila, disponendo anche verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e delle istruzioni impartite.

6 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_it.

Prospetto 1 segue - Definizione e compiti dei soggetti preposti al trattamento dei dati personali secondo il "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati", disposizioni generali e principali atti

SOGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Definizione	Funzioni
DESIGNATO E AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO		
(art. 2- <i>quaterdecies</i> , comma 1, del d.lgs. n. 196/2003)	- La persona fisica operante sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento alla quale, rispettivamente, il titolare o il responsabile del trattamento, nell'ambito della propria organizzazione interna, può attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali.	- I compiti del designato al trattamento sono definiti dal titolare o dal responsabile del trattamento in relazione alle specifiche esigenze connesse ai propri trattamenti di dati personali.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO		
(art. 28 del <i>GDPR</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, o altro organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. - Il titolare ricorre unicamente ai responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del <i>GDPR</i> e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. b) Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. c) Adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32. d) Rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento. e) Tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III. f) Assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. g) Su scelta del titolare del trattamento, cancella o restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. h) Mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI		
(artt. 37, 38, 39 <i>GDPR</i>) Delibera di nomina Istat DOP n. 465/2020 del 29 aprile 2020 Delibera di nomina Istat DOP n. 637/2018 del 08 giugno 2018	Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.	informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati membri relative alla protezione dei dati. i) Sorveglia l'osservanza del presente Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

Prospetto 1 segue - Definizione e compiti dei soggetti preposti al trattamento dei dati personali secondo il "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati", disposizioni generali e principali atti

SOGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Definizione	Funzioni
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI		
		<p>informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in</p> <p>l) Fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorveglianza lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35.</p> <p>m) Cooperava con l'autorità di controllo.</p> <p>n) Funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.</p>

Nel successivo Prospetto 2 sono rappresentati i soggetti che possono essere designati al trattamento con le relative definizioni, funzioni e normative di riferimento.

Prospetto 2 - Designati al trattamento dei dati personali per fini gestionali e nei processi di produzione statistica secondo la normativa interna all'Istat

SOGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Definizione	Funzioni
<ul style="list-style-type: none"> - Direttore Generale - Direttori di Dipartimento - Direttori centrali - Titolare dell'ufficio di presidenza - Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Presidente del Comitato Unico di Garanzia - Presidente dell'ufficio collegiale per i procedimenti disciplinari - Responsabile dell'ufficio stampa • Linee fondamentali di organizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica – Istat • Art. 2-<i>quaterdecies</i>, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 • Art. 24 Regolamento di organizzazione dell'Istat • Delibera Istat DOP n. 1307/2019 del 5 dicembre 2019: attribuzione di funzioni e compiti ai designati al trattamento dei dati personali (Incarico ai Direttori, per le attività di propria competenza, di autorizzare il personale incaricato e di aggiornare il Registro delle attività di trattamento dei dati personali) • Nota Istat PRES prot. n. 3089426 del 5 dicembre 2019 (definizione dei compiti dei designati del trattamento dei dati personali e istruzioni per l'autorizzazione dei soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali) 	<ul style="list-style-type: none"> - La persona fisica, espressamente designata, alla quale il titolare del trattamento, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, attribuisce specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali. Il designato al trattamento opera sotto l'autorità del titolare 	<p>Ciascun designato al trattamento dei dati personali, con riferimento ai trattamenti di propria competenza, è tenuto, in particolare a (DOP 1307/2019):</p> <p>a) aggiornare il Registro delle attività di trattamento dei dati personali dell'Istat, provvedendo a inserire le informazioni relative ai nuovi trattamenti di propria competenza e ad aggiornare tempestivamente quelle già presenti relative ai trattamenti in corso (art. 30 regolamento (UE) 2016/679);</p> <p>b) autorizzare il personale assegnato alla propria struttura, nonché gli altri soggetti comunque operanti sotto la propria autorità in quanto impegnati nello svolgimento delle attività di competenza di quest'ultima (ad esempio, personale formalmente assegnato ad altra struttura dell'Istituto e consulenti o dipendenti di ditte esterne che operano all'interno delle sedi dell'Istat), al trattamento dei dati personali, fornendo indicazione scritta dell'ambito del trattamento consentito in relazione agli specifici compiti a essi attribuiti (art. 2-<i>quaterdecies</i> d.lgs. n. 196/2003);</p> <p>c) impartire ai soggetti autorizzati, ai sensi della precedente lettera b), le istruzioni operative per lo svolgimento del trattamento consentito e vigilare sul loro rispetto (art. 29 del <i>GDPR</i>);</p> <p>d) adempiere agli obblighi di informazione nei confronti degli interessati (artt. 13 e 14 del <i>GDPR</i>);</p> <p>e) nominare responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del <i>GDPR</i>, i soggetti pubblici o privati che, con riferimento al proprio ambito di competenza, effettuano trattamenti di dati personali per conto dell'Istat. L'atto con cui si procede alla nomina dei responsabili del trattamento deve contenere gli elementi previsti dal paragrafo 3 del medesimo art. 28 del <i>GDPR</i>;</p> <p>f) verificare che ricorra almeno una delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali individuate dall'art. 6 del <i>GDPR</i>, con particolare attenzione ai trattamenti riguardanti categorie particolari di dati personali (art. 9 del <i>GDPR</i>) e dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del <i>GDPR</i>);</p> <p>g) effettuare l'analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi a ogni trattamento di propria competenza (art. 32 del <i>GDPR</i>);</p>

Prospetto 2 segue - Designati al trattamento dei dati personali per fini gestionali e nei processi di produzione statistica secondo la normativa interna all'Istat

SOGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Definizione	Funzioni
		<p>h) condurre, per i trattamenti di dati personali che presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del <i>GDPR</i>) allo scopo di descrivere gli adempimenti posti in essere per garantire la conformità del trattamento al <i>GDPR</i>, valutare gli specifici rischi per i diritti e le libertà degli interessati e definire le misure tecniche e organizzative idonee a contenere i rischi individuati. Tali misure sono definite tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;</p> <p>i) trattare e custodire i dati personali oggetto del trattamento mettendo in atto le misure tecniche e organizzative definite in sede di analisi dei rischi o di valutazione di impatto sulla protezione dei dati;</p> <p>l) predisporre le misure tecniche e organizzative per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui al capo III del <i>GDPR</i> (artt. 15-22), nei tempi prescritti dall'art. 12 del medesimo regolamento;</p> <p>m) assicurare che la comunicazione e la diffusione dei dati personali avvenga nel rispetto di quanto previsto dal <i>GDPR</i> o da specifiche disposizioni normative europee o nazionali;</p> <p>n) in caso di violazione dei dati personali (data breach), dare immediata comunicazione al titolare e al responsabile della protezione dei dati personali dell'Istituto per la successiva notificazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 33 del <i>GDPR</i>);</p> <p>o) informare preventivamente e adeguatamente il responsabile della protezione dei dati personali dell'Istituto delle iniziative e dei progetti aventi ricadute significative sotto il profilo della tutela di tali dati (ad esempio, progettazione di trattamenti di particolare impatto per la natura o la quantità dei dati personali trattati, per l'utilizzo di soluzioni organizzative o di strumenti tecnologici innovativi o per le categorie degli interessati; attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi, applicazioni o infrastrutture tecnologiche o di aggiornamento di quelli esistenti);</p> <p>p) individuare uno o più referenti per l'attuazione del <i>GDPR</i> (referenti per l'attuazione di tale Regolamento) presso la propria struttura, aventi il compito di fungere da punto di contatto con l'Ufficio del responsabile della protezione dei dati personali e di supportare il designato nell'individuazione di eventuali criticità e nello svolgimento dei compiti a questo attribuiti con la presente Deliberazione.</p>

4. I principi della *privacy by design* e *by default* e la sicurezza nel trattamento dei dati

Il Regolamento (UE) 2016/679, oltre agli aspetti della sicurezza, sottolinea due importanti principi che meritano di essere enucleati e ricordati per il loro rilievo nel trattamento dei dati personali. L'art. 25 del *GDPR* (*Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita*) introduce i concetti di *privacy by design* e di *privacy by default*.

In particolare, al primo comma, con riguardo alla *privacy by design*, è stabilito che “tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento,



sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente Regolamento e tutelare i diritti degli interessati". Il secondo comma, invece, con riguardo alla *privacy by default*, prevede che "il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità.

In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica".

In generale, il *GDPR* per tutti i trattamenti di dati personali richiede l'adozione di adeguate misure di protezione (di natura organizzativa, logica e fisica) le quali, in relazione alle modalità di svolgimento del trattamento stesso (ad esempio utilizzo o meno di strumenti digitali) e alla natura dei dati (ad esempio presenza di dati particolari e giudiziari), siano in grado di ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita - anche involontaria - dei dati, di accesso a questi ultimi da parte di soggetti non autorizzati o utilizzo contrario alle norme di legge o per finalità diverse da quelle per le quali i dati sono stati raccolti.

L'art. 32 del Regolamento (*Sicurezza del trattamento*) stabilisce che "tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

Tra le misure tecniche a tutela dei dati personali si richiamano in particolare: il sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi; le misure per la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro; le tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione; le misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati; la predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (*data breach*) ai sensi dell'articolo 33 del *GDPR*; le modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature; la garanzia dell'integrità, disponibilità e riservatezza nella trasmissione interna dei dati. Ai sensi dell'art. 33 del *GDPR*, in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento, senza ingiustificato ritardo, ne informa il titolare del trattamento. Il titolare a sua volta, senza ingiustificato ritardo, notifica la violazione all'Autorità di controllo, ove possibile entro le 72 ore dal momento

in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche. “Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio” (comma 5 del citato articolo).

Tale documentazione consente all’Autorità di controllo di verificare il rispetto della norma.

5. Il Registro delle attività di trattamento dei dati personali

Ai fini di consentire la ricomposizione e la sintesi dei trattamenti effettuati dall’Istat e dell’intero ciclo del trattamento dei dati, l’art. 30 del *GDPR* prevede l’istituzione del Registro delle attività di trattamento dei dati personali tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico (comma 3).

Il primo comma stabilisce, in modo dettagliato, che “ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante, aggiornano il Registro delle attività di trattamento dei dati personali svolte sotto la propria responsabilità. Tale Registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b. le finalità del trattamento;
- c. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi e) i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1”, cui l’Istituto ha aggiunto, tra le altre, (I) eventuale codice PSN, (II) breve descrizione dell’attività svolta, (III) designato al trattamento, (IV) Responsabile del trattamento (esterno), (V) soggetti autorizzati a trattare i dati, (VI) descrizione generale delle misure di sicurezza adottate, (VII) dati aggiuntivi per tracciamento e conservazione, nonché le altre caratteristiche tipiche del trattamento.

Nel Prospetto 3 sono evidenziati i principali riferimenti normativi e le relative note e provvedimenti Istat afferenti al Registro delle attività di trattamento dei dati personali e i soggetti cui compete l’aggiornamento e la compilazione del medesimo Registro.

Prospetto 3 - Registro delle attività di trattamento dei dati personali

Norme e atti di riferimento	Soggetti designati cui compete l'aggiornamento e la compilazione	Funzioni
<ul style="list-style-type: none"> - Art. 30 del <i>GDPR</i> - Nota Istat PRES prot. 0711792 del 6 aprile 2020 (consolidamento e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali) - Delibera Istat DOP n. 1307/2019 del 5 dicembre 2019 (incarico ai Direttori, per le attività di propria competenza, di autorizzare personale incaricato e di aggiornare Registro delle attività di trattamento dei dati personali) - Nota Istat DGEN prot. n. 0690888/2018 del 13 aprile 2018 (prima implementazione del Registro delle attività di trattamento dei dati personali) - Nota Istat PRES prot. n. 0376693/2018 del 20 febbraio 2018 (progettazione e prima implementazione del Registro delle attività di trattamento dei dati personali) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttore Generale - Direttori di Dipartimento - Direttori centrali - Altri designati al trattamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento del Registro e monitoraggio dei trattamenti di dati personali.

6. Valutazione di Impatto sulla Protezione dei dati (VIP)

Gli artt. 35 e 36 del *GDPR*, prevedono che “*Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali*” (cosiddetta VIP).

Il medesimo art. 35 prevede, quale modalità operativa, che “*una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi*”.

La valutazione di impatto, come previsto nel paragrafo 7 dello stesso articolo, deve contenere almeno “a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione”.

Inoltre, tale adempimento, da intendersi integrato alla luce dei criteri individuati dalle *Linee guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 - WP248⁷*, è in particolare richiesto nel caso in cui il titolare deve compiere delle attività che consistono in: “a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico”.

⁷ <http://www.interlex.it/2testi/autorit/wp248dpia.pdf>.

Ai fini delle valutazioni, il comma 9 del citato art. 35 prevede anche lo strumento delle consultazioni per raccogliere, “se del caso, le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.” Una eventuale ulteriore forma di consultazione disciplinata dal Regolamento è quella prevista dall’art. 36, quando il trattamento può presentare “un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio”

È inoltre previsto che il Titolare si consulti con il Responsabile della Protezione dei Dati quando svolge la Valutazione di Impatto *Privacy*. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha il compito di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del *GDPR*.

Il Prospetto 4 evidenzia la Valutazione di Impatto Privacy con le relative norme di riferimento e i provvedimenti Istat, i soggetti competenti a effettuare tale Valutazione e le rispettive funzioni.

Prospetto 4 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati - VIP

Norme e atti di riferimento	Soggetti competenti alla VIP	Funzioni
<ul style="list-style-type: none">- Artt. 35 e 36 del <i>GDPR</i>- Linee guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del <i>GDPR</i> - WP248- Nota Istat PRES prot. n. 2439329 del 13 settembre 2019 (valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali – istruzioni operative e modulistica), con Linee guida allegate; Istruzioni per lo svolgimento della VIP sulla protezione dei dati	<ul style="list-style-type: none">- Direttore Generale- Direttori di Dipartimento- Direttori centrali- Altri designati al trattamento	<ul style="list-style-type: none">- Processo inteso a descrivere il trattamento, valutare la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli”, dunque, “un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità (del trattamento al <i>GDPR</i>)”.

PARTE II -

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A FINI STATISTICI

In questa parte del manuale si procederà a esaminare le principali disposizioni in materia di protezione dei dati personali e segreto statistico, previste dal Capo III del d.lgs. n. 196/2003 (articoli da 104 a 110-*bis*) in materia di trattamento a fini statistici di ricerca scientifica e le Regole deontologiche di cui al Provvedimento del Garante n 514 del 2018 e le principali attività da porre in essere nel processo di produzione dell'informazione statistica ai fini di un corretto trattamento dei dati. Data la complessità dei processi e le diverse metodologie di trattamento in continua evoluzione, si evidenzia che saranno esaminate solo le principali attività senza alcuna pretesa di esaustività.

7. Il passaggio dal Codice di deontologia alle Regole deontologiche

Il d.lgs. 101/2018 che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del *GDPR* attribuisce all'Autorità garante per la protezione dei dati il compito di promuovere l'adozione di Regole deontologiche per il trattamento dei dati. Tale disposizione sostituisce la normativa precedente che istituiva i Codici deontologici e di buona condotta.

Sulla base degli articoli 2-*quater* del d.lgs. 196/2003 e 20 dello stesso d.lgs. 101/2018, il Garante ha verificato la conformità al *GDPR* delle disposizioni contenute nel Codice deontologico allegato al d.lgs. n. 196 del 2003 e ha disposto l'adozione delle disposizioni ritenute compatibili rinominate "Regole deontologiche", mentre ha soppresso quelle incompatibili.

Nelle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale" viene indicato innanzi tutto l'ambito di applicazione (art. 1).

L'articolo 2 fornisce, sulla base dell'art. 4 del *GDPR*, le seguenti definizioni:

- a. "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del PSN o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali;
- b. "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- c. "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento a informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- d. "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

L'articolo 3 riguarda l'identificabilità dell'interessato, l'articolo 4 indica i criteri per la valutazione del rischio di identificazione, gli articoli 4-*bis* e 5 riguardano il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del *GDPR* rispettivamente nell'ambito del PSN e da parte di soggetti privati. Il capo II, che comprende gli articoli 6, 7 e 8, tratta l'informazione agli interessati, la comunicazione e la diffusione dei dati. L'articolo 9 regola la raccolta dei dati. Gli articoli 10 e 11 trattano rispettivamente la conservazione dei dati e l'esercizio dei diritti dell'interessato. Le disposizioni finali contenute nell'articolo 12 dettano le regole per il trattamento dei dati personali trattati per scopi statistici da parte di soggetti esterni che per motivi di studio, lavoro e ricerca abbiano accesso a tali dati.

8. Principali attività e adempimenti in materia di trattamento dei dati personali nel processo di produzione statistica

Per agevolare l'individuazione e applicazione delle attività e degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali che devono essere osservate nell'ambito dei trattamenti effettuati dall'Istat per finalità statistiche, vengono di seguito prese in considerazione le principali "attività" del processo di produzione statistica svolte dalle competenti strutture, dai designati al trattamento e dai soggetti da questi autorizzati a trattare i dati⁸, ai sensi degli atti normativi, delle disposizioni interne e del vigente Regolamento di organizzazione.

Detto processo, di norma, porta a porre in essere le principali attività di seguito indicate, cui conseguono numerosi adempimenti e operazioni da porre in essere dal designato al trattamento per assicurarne il corretto svolgimento.

- a. **Progettazione/riprogettazione del lavoro statistico**, secondo i principi *della privacy by design e privacy by default*, e nel rispetto delle disposizioni previste dalla base giuridica del lavoro statistico, individuazione delle misure di sicurezza e designazione degli incaricati del trattamento da parte del designato al trattamento dal titolare, nonché inserimento dell'indagine nel Registro del trattamento dei dati personali ed eventuale VIP⁹;
- b. **Avvio/formalizzazione del lavoro statistico e inserimento nel PSN o avvio dei lavori nel caso di lavori non previsti dal PSN** (ad esempio, gli articoli 12 e 13 del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella Legge n. 77/2020);
- c. **Gestione del lavoro statistico**, tenendo conto del principio della *privacy by design* e delle diverse responsabilità nel ciclo di produzione a partire dalla predisposizione e invio dell'informativa sulla raccolta dati, alla implementazione dei registri statistici e procedimenti di integrazione tra dati previsti da norme o classificati di interesse pubblico nel PSN, individuazione misure per consentire l'accesso e l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- d. **Conservazione**;
- e. **Eventuale trattamento statistico dei dati** (controllo, correzione, trasmissione e registrazione, elaborazione);
- f. **Divulgazione dei dati** (diffusione e comunicazione).

L'individuazione di tali attività (e delle operazioni che in esse sono comprese) ha un valore indicativo, intende cioè fornire uno schema descrittivo al quale ricondurre le diverse azioni che, sul piano operativo, i responsabili del trattamento statistico, in qualità di designati al trattamento dei dati personali, devono intraprendere al fine di dare attuazione alla disciplina in materia di protezione dei dati personali rispetto ai processi di produzione statistica di loro competenza, oltre a ottemperare le normative specifiche di settore.

9. Principio di liceità e base giuridica del trattamento per finalità statistiche

Prima di procedere all'esame delle principali attività di rilievo ai fini del trattamento dei dati per finalità statistiche, si evidenzia che il trattamento dei dati personali deve rispondere ai principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato

8 Delibera DOP/1307/2019 concernente le istruzioni per i designati al trattamento dei dati personali.

9 Linee guida n. 4/2019 concernenti l'obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita, di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679. https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_en.pdf.

(art. 5, paragrafo 1, del *GDPR*), nonché essere realizzato nel rispetto del principio di **accountability** (art. 24 del *GDPR*).

L'Istat ha il compito di effettuare le attività istituzionali previste dai regolamenti europei e dalla normativa vigente e di provvedere, nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - Sistan, a fornire al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 322/1989) e a eseguire le rilevazioni statistiche previste dal PSN a esso affidate (art. 15, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 322/1989). I lavori statistici devono essere inseriti in quest'ultimo atto programmatico e attraverso tale strumento sono definiti gli elementi necessari per il trattamento delle informazioni rientranti nelle categorie particolari di dati personali (art. 6-*bis*, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 322/1989).

Il Regolamento europeo vincola la liceità del trattamento all'esistenza di una base giuridica costituita o dal diritto dell'Unione Europea o da quello nazionale ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lettera *b*), del *GDPR* e dell'art. 2-*ter* del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

Il trattamento risponde al principio di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato (art. 5, paragrafo 1, lettera *a*), del *GDPR*). Il trattamento è lecito alle condizioni previste espressamente dall'art. 6 del *GDPR* ovvero in una o più delle seguenti condizioni: quando l'interessato ha espresso il proprio consenso (un consenso informato) al trattamento dei propri dati per una o più specifiche finalità, o quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, o ancora quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è lecito quando lo stesso è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica ovvero quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali è dunque necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante attribuito all'Istat, la cui base giuridica, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lettera *b*), e dell'art. 9, paragrafo 2, lettera *g*), del *GDPR*, è rinvenibile nel diritto nazionale (artt. 2-*ter* e 2-*sexies* del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e d.lgs. n. 322/1989, in particolare, art. 6-*bis*, commi 1 e 1-*bis*).

In occasione della pandemia da *COVID-19*, il d.l. 10 maggio 2020 n. 30 ha previsto lo svolgimento di una **rilevazione di sieroprevalenza** non prevista dal Programma Statistico Nazionale - PSN. Con il successivo d.l. n. 34 del 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, all'articolo 13 "**Rilevazioni statistiche dell'Istat connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**" l'Istat è stato autorizzato al trattamento di particolari categorie di dati o dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del *GDPR*, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi. In particolare il Titolare del trattamento ha adottato con Delibera DOP del 30 dicembre 2020 un'apposita procedura per disciplinare il trattamento sotto il profilo della riservatezza.

10. Progettazione dell'indagine e del lavoro statistico. Principi della *privacy by design* e *privacy by default*

La fase della progettazione del lavoro statistico tiene conto - tra le altre disposizioni - dell'art. 25, comma 1, del *GDPR* (*Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei*

dati per impostazione predefinita) che definisce il concetto della *privacy by design* come accennato.

Ciò premesso, la fase della progettazione può riguardare sia la revisione sia l'integrazione di un lavoro statistico ovvero della costruzione di un sistema informativo statistico o di un registro statistico.

Si tratta, pertanto, di un momento fondamentale per la corretta impostazione delle attività sia con riferimento ai profili tecnico-metodologici, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridico-organizzativi e amministrativi gestionali e della protezione dei dati personali.

Ai fini dell'attribuzione delle rispettive competenze la progettazione tiene conto dei casi in cui l'Istat è unico titolare delle indagini e di quelle in cui è contitolare ai sensi dell'art. 26 del *GDPR*. Con riferimento al trattamento dei dati personali una progettazione completa del lavoro statistico consente di individuare e programmare le misure e gli adempimenti da attuare nel corso dell'intero processo al fine di garantire la conformità alla normativa vigente e la corretta distribuzione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 101/2018 (Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) l'articolo 108 è sostituito dal seguente: "il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistan, oltre a quanto previsto dalle Regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del *GDPR* indicati nel PSN, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 322 del 1989".

Nell'ambito della progettazione, il competente designato al trattamento tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati per finalità statistiche e in particolare di quanto previsto dall'art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che prevede:

1. "I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del *GDPR* anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera *b*), del presente codice e dall'articolo 6-*bis* del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322.
3. Quando specifiche circostanze individuate dalle Regole deontologiche di cui all'articolo 106 sono tali da consentire a un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle Regole deontologiche di cui all'articolo 106".

La rilevazione o lo studio statistico devono essere inserite dal designato al trattamento nel registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del *GDPR*.

La rilevazione o lo studio statistico devono essere inserite dal designato al trattamento nel registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del *GDPR*.

10.1. Progettazione, organizzazione e/o riorganizzazione dell'indagine. Attività preliminari

La fase di progettazione dell'indagine richiede al designato al trattamento:

- ricognizione della base giuridica e delle regole giuridiche che disciplinano il trattamento dei dati personali connessi al lavoro statistico (fonte normativa: legge e/o regolamento che prevede e disciplina una specifica indagine statistica e delle regole tecniche e metodologiche da applicarsi alla singola indagine). È necessario, inoltre, tener conto delle disposizioni normative generali e di settore e dell'art. 2 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan in merito alle definizioni, nonché dell'art. 15, lettera e), del d.lgs. n. 322/1989, e ss.mm.ii., sulle definizioni e nomenclature;
- adozione del provvedimento di autorizzazione degli incaricati al trattamento;
- programmazione documentata dei tempi sotto il profilo della diffusione e comunicazione dei risultati del processo di produzione statistica, tenendo conto delle prescrizioni previste dalla normativa e dai regolamenti europei, della definizioni delle unità di analisi, delle variabili da rilevare e relative classificazioni, numerosità del campione e delle eventuali scadenze previste dalla normativa di settore per la trasmissione/comunicazione dei dati a Eurostat o ad altre istituzioni, specificando i destinatari e il livello di dettaglio dei dati diffusi e/o comunicati, nonché degli scopi e finalità del trattamento;
- identificazione dei soggetti cui affidare singole fasi del processo (o determinate operazioni all'interno di tali fasi) a organi intermedi del lavoro statistico o della rilevazione (soggetti Sistan) o soggetti esterni (ditte, ecc.). In questo caso, nell'ambito della predisposizione degli atti di gara - in particolare del capitolato o del contratto - ovvero dell'accordo, del protocollo o della circolare (nel caso di enti o organismi pubblici) che regola i rapporti con tali soggetti, è necessario provvedere alla nomina degli stessi quali responsabili del trattamento, in conformità all'art. 28 del *GDPR*;
- eventuale coinvolgimento di ulteriori organismi pubblici e privati in qualità di contitolari ai fini della predisposizione degli accordi di contitolarità (art. 26 del *GDPR*);
- predisposizione dei questionari;
- definizione del piano di indagine;
- definizione della strategia campionaria;
- individuazione delle diverse modalità e tecniche di raccolta e trattamento dei dati, tenendo conto dei criteri di valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati;
- definizione della metodologia di validazione dei dati;
- avvio della raccolta della documentazione tecnica e metodologica a fini di tracciabilità documentale e predisposizione nota metodologica da pubblicare sul sito web ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan;
- analisi della gravità e della probabilità dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi al trattamento dei dati e conseguente predisposizione di adeguate misure di sicurezza, individuate tenuto conto anche degli ulteriori elementi indicati all'art. 32 del *GDPR* (stato dell'arte e costi di attuazione, natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento).

Devono essere individuati eventuali categorie particolari di dati o dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui agli artt. 9 e 10 del *GDPR* e all'art. 3, lettere a) e b), 4 e 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati

nell'ambito del Sistan), eventuale stesura della VIP e consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi degli artt. 35 e 36 del *GDPR*.

Le regole da applicare possono variare a seconda delle modalità di raccolta e dei soggetti pubblici coinvolti (Istituzioni e soggetti del Sistan) o delle finalità del trattamento (ai fini della costruzione di un registro, o dell'integrazione dei dati nel rispetto della base giuridica di riferimento) o dell'affidamento a ditte, tramite gare, di attività rilevanti a fini statistici, o in relazione alla natura dei dati trattati. Nel primo caso, le regole concernenti il trattamento dei dati e le responsabilità saranno indicate in atti e circolari; nel secondo caso, negli atti di gara, nel contratto, nel capitolato, ecc.

10.2. Progettazione Classificazione e definizione della natura dei dati trattati

Nel classificare e definire le variabili da rilevare è necessario verificare se per il perseguimento degli obiettivi dell'indagine sia necessario a raccogliere e trattare dati personali o, al contrario, se gli stessi possano essere perseguiti utilizzando dati che non consentano l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono. Tale verifica deve tener conto sia delle unità di analisi, sia - se diverse - delle unità di rilevazione.

Come in precedenza ricordato, il ricorso ai dati personali deve avvenire, inoltre, nel rispetto del **principio di minimizzazione**, valutando se tra i dati da trattare rientrino anche i dati identificativi degli interessati.

Alla identificabilità dell'interessato si riferisce l'articolo 3 delle Regole deontologiche:

- a. un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative a una unità statistica e i dati che la identificano;
- b. i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: risorse economiche; risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente a un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione; archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione; risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative a un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza e al software di controllo adottati; conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati.

10.3. Progettazione trattamento di categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati particolari di cui all'articolo 9 del *GDPR* per finalità statistiche può essere legittimamente effettuato, ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2, lettera g), se "è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato" e dell'art. 2-*sexies*, comma 2, lettera cc), del d.lgs. n. 196/2003.

Il PSN, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali in riferimento ai lavori statistici che prevedono il trattamento di tali dati, illustra le finalità perseguite, le misure adottate per garantire la liceità e la correttezza del trattamento e le altre informazioni previste dall'art. 6-*bis*, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 322/1989, ivi comprese le categorie particolari di dati personali trattate in attuazione del citato art. 2-*sexies*, comma 2, lettera *cc*), del d.lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del *GDPR*, relativi a condanne penali e reati, nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 dello stesso Regolamento, quando non avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da un regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati devono essere autorizzati con Decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La valutazione della natura dei dati particolari e relativi a condanne penali e reati deve essere effettuata tenendo conto non soltanto dei singoli quesiti presenti nel modello di rilevazione ma anche delle informazioni raccolte nel loro complesso.

Il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del *GDPR* da parte di soggetti privati che partecipano al Sistan trova ulteriore disciplina nell'articolo 5 delle Regole deontologiche.

Per fini di completezza, si segnala che, per i trattamenti di dati "sensibili" e "giudiziari" aventi finalità amministrative, l'Istat ha provveduto all'adozione di un Regolamento, approvato con D.P.C.M. 26 ottobre 2006¹⁰.

¹⁰ Il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del *GDPR* da parte di soggetti privati che partecipano al Sistan trova ulteriore disciplina nell'articolo 5 delle Regole deontologiche che prevede quanto segue:

1. I soggetti privati che partecipano al Sistan ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente particolari categorie di dati per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-*bis*, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento delle particolari categorie di dati non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
 - a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento di dati personali di cui all'art. 13 del *GDPR*;
 - b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
 - c) il trattamento sia compreso nel PSN.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta delle particolari categorie di dati sia effettuata con particolari modalità, quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione delle informazioni rese all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni. Per fini di completezza, si segnala che, per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari aventi finalità amministrative, l'Istituto aveva provveduto all'adozione di un regolamento, approvato con D.P.C.M. 26 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2007 - serie generale - n. 36. Il regolamento disciplinava i trattamenti effettuati per le seguenti finalità: attività di indirizzo e controllo. risposte ad atti di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi dell'Istituto (scheda n. 1); gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Istat (scheda n. 2); attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa - attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti (scheda n. 3); gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio e alla difesa dell'amministrazione (scheda n. 4).

10.4. Progettazione - Individuazione delle fonti di dati

L'evoluzione della normativa in materia statistica e della stessa attività di produzione dei dati e l'esigenza di ridurre l'onere statistico hanno richiesto l'adozione di numerose innovazioni nei processi di produzione dell'informazione statistica. In particolare, anche in base a quanto previsto dai regolamenti europei, si è proceduto alla costruzione di registri statistici e una sempre maggiore integrazione tra i dati provenienti da diverse fonti nel rispetto delle basi giuridiche di riferimento. In particolare, si richiede, nel rispetto delle basi giuridiche citate, l'integrazione tra **archivi amministrativi e indagini dirette**, senza tralasciare l'importante sviluppo che potrà derivare dall'utilizzo come fonte dei **Big Data**. La riduzione degli oneri per i rispondenti costituisce una Direttiva metodologica specifica cui occorre, ove possibile, attenersi nel rispetto della tutela della protezione dei dati anche al fine di valorizzare l'utilizzo a fini statistici degli archivi e delle banche dati originariamente formate per fini amministrativi.

Nel rispetto della normativa di riferimento possono essere utilizzate (riutilizzate) le informazioni già acquisite da amministrazioni o enti, pubblici e privati, nell'ambito della propria attività istituzionale (ad esempio attraverso l'accesso ad archivi amministrativi o gestionali).

a. Indagini/lavori statistici da fonte amministrativa

Per quanto concerne le indagini da fonte amministrativa occorre tener presente, in primo luogo, che l'Istat è autorizzato, oltre che da specifici regolamenti europei e disposizioni nazionali, ad "accedere agli archivi di tutte le amministrazioni pubbliche e delle società comunque partecipate dallo Stato per estrarne i dati utili per fini statistici" (art. 8, Legge n. 681/1996).

Inoltre il comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/89 stabilisce che "è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal PSN".

L'accesso alle fonti amministrative è realizzato mediante accordo e specifica richiesta rivolta dall'Istat all'amministrazione pubblica o alla società detentrica degli archivi o dei registri contenenti i dati di base rilevanti per l'indagine, ovvero secondo le modalità pervenute dalle disposizioni di settore. In tali casi, oltre a rendere l'informativa al soggetto presso il quale i dati sono raccolti, è necessario predisporre e attuare tutte le misure necessarie affinché anche l'interessato sia posto a conoscenza del trattamento per finalità statistiche dei propri dati personali (vanno comunque rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 14 del *GDPR* sulle informazioni da fornire qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato).

Ai sensi dell'art. 6 delle Regole deontologiche, qualora i dati personali siano raccolti per uno scopo statistico, è fatto obbligo, oltre a fornire le informazioni di cui all'art. 13 del *GDPR*, di rappresentare all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti, l'eventualità che essi possano essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, dal *GDPR* e dal Codice, e successive modificazioni e integrazioni.

Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento delle informazioni a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 5, lettera *b*), del *GDPR*, le informazioni stesse si considerano rese se il trattamento è incluso nel PSN o è oggetto di pubblicità con idonee modalità.

b. Indagini/lavori statistici da fonte diretta

In relazione alle indagini da fonte diretta occorre osservare, innanzitutto, che la fonte è costituita da unità (istituzioni, imprese, famiglie o individui) in molti casi coincidenti con i soggetti ai quali i dati da acquisire si riferiscono.

La raccolta dei dati avviene, di norma, mediante la compilazione di modelli di rilevazione secondo una delle varie tecniche: compilazione o auto-compilazione di un modello cartaceo (*PAPI*, *Paper and Pencil Interviewing*) o informatizzato (*CASI*, *Computer-Assisted Self-Interviewing*; *CAWI*, *Computer-Assisted Web Interviewing*); intervista diretta con compilazione di un modello cartaceo (di tipo *PAPI*) o informatizzato (di tipo *CAPI*, *Computer-Assisted Personal Interviewing*); intervista telefonica con compilazione di un modello cartaceo (di tipo *PAPI*) o informatizzato (*CATI*, *Computer-Assisted Telephone Interviewing*); tecniche miste (ad esempio, uso congiunto di *CATI* e *CAPI*) e integrazione degli archivi (ove previsto da una base giuridica). La tecnica prescelta determina le soluzioni tecniche e statistiche da adottare per tutelare la riservatezza e la protezione dei dati e rendere l'informativa all'interessato.

Le disposizioni applicabili per quanto riguarda l'informativa sono quelle contenute negli artt. 13 e 14 del *GDPR*, a seconda che la raccolta avvenga presso gli interessati ovvero presso terzi.

Il designato al trattamento dei dati personali, gli eventuali responsabili del trattamento - nominati ai sensi dell'art. 28 del *GDPR* - e, ove presenti, i contitolari del trattamento sono tenuti a individuare, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, i soggetti autorizzati a trattare i dati sotto la propria autorità e a impartire loro specifiche istruzioni dirette a garantire l'osservanza delle norme comportamentali volte a tutelare la riservatezza, i diritti e le libertà degli interessati e il segreto statistico. Queste Regole deontologiche, unitamente alle regole tecniche concernenti le misure di sicurezza da adottare nella fase di raccolta dei dati, devono essere di volta in volta specificate nelle istruzioni impartite ai rilevatori dal designato al trattamento, dal responsabile del trattamento o dal contitolare.

Nei trattamenti relativi ai registri statistici, quando i trattamenti in questione sono previsti da disposizione normativa e da PSN, ossia in presenza di una base giuridica, l'Istat può procedere alla costruzione di registri statistici nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento, dal *GDPR* e dalle Regole deontologiche.

L'art. 89 paragrafo 1 del *GDPR* prevede che: "Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente Regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo".

Pertanto la pseudonimizzazione rappresenta il bilanciamento necessario alla limitazione del diritto di opposizione ed è la condizione necessaria per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati acquisiti da terzi.

11. Indagini/lavori statistici da fonte amministrativa e da fonte diretta. Avvio/Formalizzazione dell'indagine. Inserimento nel Programma Statistico Nazionale - PSN

La rilevazione o il lavoro statistico, di norma sono inseriti nel PSN come previsto dagli artt. 6 e 13 del d.lgs. n. 322/1989. In particolare, l'art. 13 da ultimo citato prevede inoltre che nel PSN sono individuate *“le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo”* ed è stabilito, altresì, che *“[...] è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7”*¹¹.

Per ciascuna indagine statistica che si intende inserire nel PSN è necessario compilare una scheda contenente la definizione della eventuale contitolarità e di altre partecipazioni, le modalità di raccolta attraverso organi Sistan o tramite affidamento a terzi, l'individuazione delle indagini soggette a obbligo di risposta, dei criteri e delle soglie dimensionali per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa.

In particolare, la scheda dovrà indicare la tipologia dei dati personali (ad esempio dati identificativi, dati particolari e giudiziari) e le modalità del trattamento (ad esempio tempi e modi di conservazione ed eventuali ulteriori utilizzi) e dovrà contenere un'apposita dichiarazione sul rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003, nelle Regole deontologiche e nel d.lgs. n. 322/1989 che il designato del trattamento è tenuto a sottoscrivere.

Le informazioni inserite nella scheda identificativa - sintetizzate nel prospetto del PSN pubblicato in Gazzetta Ufficiale - assicurano pubblicità e trasparenza al trattamento, fornendo agli utenti esterni informazioni sugli obiettivi e sulle caratteristiche dello stesso che, in particolari circostanze, possono assolvere anche alla funzione di informativa nei confronti degli interessati (art. 6, comma 2, delle Regole deontologiche).

La previsione del trattamento di dati particolari (art. 9 del *GDPR*) sono subordinati al rispetto delle disposizioni accennate che costituiscono il quadro di riferimento per il loro legittimo utilizzo e delle ulteriori disposizioni previste nell'art. 6-*bis*, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 322/1989, che prevede *“Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del GDPR, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel PSN sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il PSN, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità*

¹¹ In particolare, l'art. 6 (Compiti degli uffici di statistica) del d.lgs. n. 322/1989 prevede che *“gli uffici di statistica del Sistan, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistan i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal PSN [...]”*. L'art. 13 del d.lgs. n. 322/1989 precisa, poi, che *“le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistan e i relativi obiettivi sono stabiliti nel PSN”*.

perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato *GDPR* effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *cc*), del codice di

cui al d.lgs. n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-*octies* del medesimo codice". Inoltre le Regole deontologiche artt. 4, 4-*bis* e 5.

Un ulteriore elemento da considerare nella compilazione della scheda è l'individuazione delle variabili che si richiede di diffondere in forma disaggregata. In generale, i dati personali raccolti per l'esecuzione dei lavori compresi nel PSN sono tutelati dal segreto statistico e non possono essere diffusi al di fuori del Sistan se non in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile trarne alcun riferimento individuale (art. 9 d.lgs. n. 322/1989). La diffusione di variabili in forma disaggregata si configura, quindi, come una deroga a tale principio ed è consentita solo se necessaria per soddisfare particolari esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale o comunitario, e se prevista nel PSN.

La decisione di inserire un'indagine nel PSN determina rilevanti effetti anche con riferimento alla obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati da parte del rispondente e alla possibilità di prevedere l'applicazione di sanzioni in caso di mancata fornitura dei dati.

Con riguardo all'obbligo di risposta, come è noto, mentre le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici indicati nelle schede come i soggetti presso i quali sono raccolti i dati sono tenuti a fornire le notizie loro richieste senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i soggetti privati il medesimo obbligo sussiste soltanto relativamente ai lavori del PSN che siano stati espressamente individuati e inseriti in un apposito elenco approvato con Decreto del Presidente della Repubblica (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 322/1989).

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai non rispondenti, infine, è prevista per le indagini del PSN, per le quali esiste obbligo di risposta, che siano comprese in un ulteriore specifico elenco, anch'esso approvato con apposito Decreto del Presidente della Repubblica (artt. 7, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 322/1989).

12. Avvio/Formalizzazione di indagini non previste dal PSN e disciplinate ai sensi di disposizioni specifiche

Come accennato e nel rinviare ai paragrafi nei quali sono state trattate le rilevazioni in questione, si evidenzia che in occasione dell'emergenza *COVID-19* e limitatamente al tempo previsto dalla legge, nel caso in cui l'indagine non sia stata inserita nel PSN, nel rispetto delle disposizioni di legge specifiche, l'Istat ha svolto l'indagine di siero-prevalenza disciplinata dal DL 30/2020. Inoltre l'Istat è autorizzata ai sensi dell'art. 13 del dl 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 alle rilevazioni ivi previste. A tale fine l'Ente ha predisposto apposite procedure approvate con Delibera DOP del 30 dicembre 2020.

13. Gestione dell'indagine - Predisposizione e invio dell'informativa

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che il titolare del trattamento fornisca agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14.

L'informativa è sempre dovuta da parte del titolare del trattamento.

Le modalità per rendere l'informativa e i contenuti della stessa si differenziano a secon-

da delle differenti tecniche di acquisizione dei dati: caso di raccolta diretta dei dati personali (art. 13 del *GDPR* “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”) e caso in cui i dati sono invece acquisiti da archivi amministrativi (articolo 14 “Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato”), o altri soggetti diversi rispetto al diretto interessato¹².

12 L’art. 13 stabilisce che in caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del *GDPR*, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del *GDPR*, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

In aggiunta alle suddette informazioni, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente (paragrafo 2)

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del *GDPR*, l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del *GDPR*, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al citato paragrafo 2 dell’articolo 13 del *GDPR*.

L’art. 14 prevede che qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:

- a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del *GDPR*, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

Oltre alle informazioni di cui sopra, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del *GDPR*, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, non è dovuta l'informativa se quest'ultimo dispone già dell'informazione, se la registrazione o comunicazione dei dati è prevista per legge o se questo richiederebbe uno sforzo sproporzionato; "in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1 del *GDPR*, o nella misura in cui l'obbligo di informazione "rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni", (art. 14, paragrafo 5, del *GDPR*). La valutazione dell'entità dello sforzo nel caso di trattamenti eseguiti a fini statistici dovrà tener conto del numero di interessati e dell'esistenza di adeguate garanzie (considerando 62 del *GDPR*).

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione utile.

A specificazione e integrazione di quanto previsto dai citati articoli 13 e 14 del *GDPR*, le Regole deontologiche (articolo 6) prevedono che: "all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, dal Regolamento e dal Codice, e successive modificazioni e integrazioni". Le stesse Regole prevedono inoltre quanto indicato dal *GDPR* e sopra già richiamato a riguardo dell'informativa non dovuta "quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento delle informazioni a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato". In questo caso "le informazioni stesse si considerano rese se il trattamento è incluso nel PSN o è oggetto di pubblicità con idonee modalità".

14. Gestione dell'indagine - Raccolta dati e procedimenti di integrazione tra dati previsti da norme o classificati di interesse pubblico nel PSN

Nella definizione dell'indagine, del progetto, o del lavoro statistico dovranno essere individuati tutti i soggetti coinvolti nel processo statistico con l'individuazione del ruolo da essi svolto e con evidenziazione dei dati personali cui avranno accesso durante lo svolgimento delle varie attività e nel corso della raccolta dati (ad esempio raccolta dei dati, loro registrazione, elaborazione, conservazione).

In particolare, l'articolo 9 delle Regole deontologiche stabilisce alcune regole per i soggetti ai quali sono affidati le fasi di rilevazione che devono porre specifica attenzione nella selezione del personale preposto alla raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione

d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del *GDPR*, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del *GDPR*, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle stesse regole e la tutela dei diritti degli interessati. Sempre lo stesso art. 9 prevede che il personale preposto alla raccolta, oltre ad attenersi alle disposizioni contenute nelle Regole e alle istruzioni ricevute, deve seguire le disposizioni deontologiche previste dalla stessa disposizione¹³.

Nel caso del personale Istat, il direttore competente, in qualità di designato al trattamento dei dati personali, provvede ad autorizzare i soggetti incaricati di trattare i dati con apposito atto scritto secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del Regolamento di organizzazione dell'Istituto, specificando l'ambito del trattamento consentito e impartendo istruzioni sulle attività di trattamento dati di competenza.

Qualora l'Istat affidi a soggetti esterni la raccolta dei dati, la nomina di tali soggetti quali responsabili del trattamento è effettuata dai designati al trattamento nel rispetto dell'art. 28 del *GDPR*. In particolare, nel caso di enti o uffici di statistica del Sistan, l'Istituto, attraverso le proprie circolari, nomina gli organi intermedi di rilevazione responsabili del trattamento e impartisce loro le istruzioni tecniche per l'assolvimento dei propri compiti. Diversamente, nel caso di enti o società private, la nomina a responsabile del trattamento e le istruzioni in merito allo svolgimento delle attività che implicano il trattamento dei dati personali avviene attraverso specifiche clausole contrattuali.

Nella fase della raccolta dei dati gli eventuali responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati a trattare i dati devono porre in essere, nello svolgimento delle attività di propria competenza, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali. In questa fase, in particolare, il rispetto della suddetta normativa riveste una funzione cruciale al fine di dare concreta attuazione ai principi di trasparenza e di correttezza nei rapporti con i "rispondenti" e di favorire conseguentemente il consolidarsi del rapporto di fiducia tra questi ultimi e l'Istat, dal quale dipende anche la qualità delle informazioni di base impiegate per la produzione delle statistiche ufficiali. In generale, i responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati a trattare i dati (per quanto di competenza) devono assicurare che la raccolta dei dati sia preceduta dalla comunicazione dell'informativa.

Per quanto riguarda invece "coloro che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici", in ottemperanza alle disposizioni finali delle Regole deontologiche devono conformare il proprio comportamento" a quanto previsto dallo stesso art. 12¹⁴. Gli stessi soggetti sono tenuti a conformarsi alle

13 L'articolo 9 delle Regole deontologiche stabilisce che "I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale preposto alla raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle presenti regole e la tutela dei diritti degli interessati.

In ogni caso, il personale preposto alla raccolta si attiene alle disposizioni contenute nelle Regole e alle istruzioni ricevute. In particolare:

- a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
- b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento e di cui all'art. 6 delle presenti regole, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
- c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
- d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
- e) assicura una particolare diligenza nella raccolta delle particolari categorie di dati di cui agli artt. 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento europeo".

14 L'art. 12 delle Regole deontologiche prevede che "coloro che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici" devono conformare il proprio comportamento alle seguenti prescrizioni:

- a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
- b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non

disposizioni delle Regole deontologiche, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili del trattamento e delle persone autorizzate.

I comportamenti non conformi alle Regole devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

Nel caso in cui il metodo statistico del trattamento dei dati sia conseguente a procedimenti di integrazione tra dati previsti da norme o classificati di interesse pubblico nel PSN, il relativo trattamento dovrà rispettare i principi e le regole contenute nelle disposizioni sulla *privacy* e nelle Regole deontologiche.

Il documento metodologico di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d*), delle Regole deontologiche dovrà rendere evidenti tutte le misure adottate, le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile ai soggetti autorizzati a trattare i dati e tutte le attività e le operazioni eseguite.

15. Accesso ed esercizio dei diritti degli interessati

Fino a quando i dati sono nella disponibilità dell'Istat in forma personale (ossia in modo che sia possibile identificare i soggetti cui si riferiscono), deve essere assicurato agli interessati l'esercizio dei diritti previsti agli **articoli da 15 a 22 del GDPR** (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione di trattamento, obbligo di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida significativamente sulla sua persona).

Il *GDPR* introduce una deroga all'esercizio del diritto alla portabilità dei dati (art. 20, paragrafo 3) e di opposizione (art. 21, paragrafo 6) nel caso di trattamenti a fini statistici necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Ulteriori deroghe potranno essere introdotte dal diritto europeo o nazionali ai sensi dell'art. 89, paragrafo 2, del *GDPR*.

Pertanto, in sede di progettazione dell'indagine, in relazione alla specificità dell'impianto organizzativo, il responsabile del trattamento è tenuto a predisporre le misure necessarie a garantire l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato in tutte le fasi del trattamento, anche al fine di semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.

Pertanto, le "Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale" (Provvedimento del Garante della *privacy* n. 514 del 19 dicembre 2018) stabiliscono all'**art. 11 (esercizio dei diritti dell'interessato)** che in attuazione dell'art. 6-*bis*, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, il titolare o il responsabile del trattamento annotano in appositi spazi o re-

conforme al Regolamento, al Codice, alle presenti regole e alle istruzioni ricevute;

- c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività a essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
- d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
- e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
- f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali".

gisti le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali, europee e nazionali.

16. Trattamento statistico dei dati: controllo, correzione, trasmissione, registrazione, elaborazione, conservazione

Una volta acquisiti, i dati personali possono formare oggetto di diverse operazioni nella fase del loro trattamento statistico. Il numero, il contenuto nonché le modalità tecniche di svolgimento delle operazioni che si effettuano nella fase di trattamento statistico dei dati personali sono suscettibili di variare in relazione alla singola indagine, in considerazione del rispettivo impianto tecnico, metodologico e organizzativo.

A fini esemplificativi, è possibile individuare, tra la fase della raccolta dei dati di base e quella della comunicazione e diffusione dei risultati dell'indagine, **le seguenti operazioni di trattamento statistico dei dati personali**: controllo, correzione, trasmissione, registrazione, elaborazione, conservazione. Ognuna di queste operazioni, ove prevista, deve essere svolta nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali che risultano di volta in volta applicabili in relazione alla tipologia dei dati personali trattati, oltre che alle modalità di svolgimento e alle finalità delle singole operazioni.

In generale, si ricorda che in tutte queste operazioni deve essere assicurata l'adozione di adeguate misure di sicurezza. Ciò comporta, tra l'altro, la necessità di definire, di volta in volta, differenti livelli di accesso ai dati personali da parte dei soggetti che svolgono le operazioni di trattamento statistico, in ragione della natura dei dati trattati e delle operazioni che questi soggetti effettuano.

Anche per tutte le indicate operazioni di trattamento statistico, così come per le operazioni e le attività previste nella fase della raccolta dei dati, è necessario individuare **la figura del designato** (sempre presente in base all'assetto organizzativo adottato dall'Istituto art. 24, comma 1, del Regolamento di organizzazione e Deliberazione DOP/1307/2019) o del **responsabile del trattamento** (presente solo nel caso di affidamento del trattamento - o di sue fasi - a un soggetto esterno all'Istituto secondo quanto previsto dall'art. 28 del *GDPR*, come richiamato dall'art. 24, comma 4, del Regolamento di organizzazione e dalla Deliberazione DOP/1307/2019). In merito a ciò si ribadisce che, laddove le suddette operazioni siano svolte nell'ambito dell'Istituto, il designato al trattamento è individuato nel dirigente preposto alla struttura cui compete l'effettuazione in concreto delle singole operazioni (direttore di dipartimento o direttore centrale). Laddove, invece, l'effettuazione di una (o più) di queste stesse operazioni sia affidata dall'Istat a soggetti esterni (Imprese ditte private ovvero enti e organismi pubblici) dovrà essere individuato e nominato, nelle forme già illustrate con riferimento alla fase di raccolta dei dati, il relativo responsabile del trattamento.

Il designato al trattamento, nel caso di attività realizzate direttamente dall'Istat, o il responsabile del trattamento, nel caso di attività affidate a soggetti terzi dovrà procedere, tra l'altro, a nominare per iscritto gli incaricati (ossia i soggetti cui compete la materiale esecuzione delle operazioni di trattamento statistico dei dati) e a fornire loro le istruzioni necessarie affinché siano adottate misure di sicurezza idonee a garantire la protezione dei

dati personali oggetto di trattamento statistico, con particolare riferimento ai profili della loro riservatezza, sicurezza e integrità. Al riguardo si ricorda che l'ambito delle operazioni di trattamento statistico dei dati personali che possono essere effettuate dagli incaricati deve essere preventivamente definito. Il designato al trattamento, nel caso di attività realizzate direttamente dall'Istat, o il responsabile del trattamento, nel caso di attività affidate a soggetti terzi, inoltre, è tenuto a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati fino a quando i dati personali saranno nella sua disponibilità.

Ciò posto, si riportano di seguito alcune precisazioni in merito agli adempimenti e alle misure che devono essere specificamente adottati in relazione alle singole operazioni di trattamento statistico dei dati personali.

16.1 Controllo e correzione dei dati

Le operazioni di controllo, monitoraggio e di correzione dei dati e le attività di monitoraggio dell'intero processo statistico sono finalizzate ad assicurare la qualità dell'informazione statistica, ma possono assumere una specifica rilevanza anche sul piano del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le risultanze delle suddette attività, infatti, rendono possibile la tempestiva adozione di specifici interventi diretti ad assicurare (o a ripristinare) la regolarità delle operazioni svolte dai diversi soggetti che partecipano alle varie fasi dell'indagine (organi intermedi di rilevazione, ditte, rilevatori), anche per ciò che concerne gli aspetti che attengono al rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al principio di esattezza dei dati. Nelle ipotesi in cui determinate operazioni di trattamento statistico dei dati siano affidate dall'Istat ad altri soggetti (ditte private o enti pubblici), le attività di controllo dovranno essere previste e disciplinate, a seconda dei casi, nell'ambito dei contratti, delle convenzioni o delle circolari tecniche. Si osserva che, in tale fase del processo statistico potrebbero pervenire anche le richieste di correzione dei dati formulate dallo stesso interessato, come previsto dalle norme che regolano l'accesso e l'esercizio dei diritti degli interessati già trattate in precedenza.

16.2 Trasmissione dei dati

A seguito della loro raccolta, i dati possono essere trasmessi all'Istat attraverso diversi strumenti e modalità (a titolo meramente esemplificativo: attraverso il web o altri protocolli di trasmissione elettronica, mediante invio per posta ordinaria o tramite corriere su di un supporto magnetico o di modelli cartacei). Quale che sia la tipologia dello strumento impiegato per l'acquisizione e la trasmissione dei dati, è necessario che quest'ultima avvenga secondo modalità che consentano di ridurre al minimo il rischio di alterazione, perdita e distruzione, anche accidentali, dei dati stessi e di accesso a questi ultimi da parte di soggetti non autorizzati. Le modalità di trasmissione dei dati devono, pertanto, essere definite e realizzate avendo riguardo:

- agli specifici rischi per la riservatezza implicati dal tipo di strumento impiegato;
- alla natura dei dati personali trasmessi (ad esempio dati che consentono di indentificare direttamente gli interessati, categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali o a reati).

I responsabili o gli incaricati del trattamento devono attenersi, in particolare, alle prescrizioni tecniche e alle misure di sicurezza.

16.3 Registrazione

La registrazione dei dati è un'operazione che, ove prevista, può essere svolta secondo diverse modalità e richiede, comunque, l'adozione, da parte dei soggetti che la effettuano, di tutte le specifiche misure organizzative e tecniche dirette ad assicurare la riservatezza, l'integrità e l'esattezza dei dati. In relazione a tale operazione assumono particolare rilievo le misure volte a impedire l'accesso ai dati personali da parte di personale non autorizzato.

Il designato al trattamento o il responsabile del trattamento, a seconda che la registrazione dei dati venga svolta direttamente dal personale dell'Istat ovvero da personale di ditte specializzate cui l'Istat affida il relativo servizio, provvede a nominare gli incaricati del trattamento e a fornire loro tutte le istruzioni necessarie ad assicurare la riservatezza e l'integrità dei dati personali oggetto di registrazione.

Nel caso l'attività di registrazione sia affidata a soggetti esterni all'Istituto le pertinenti istruzioni in materia di protezione dei dati personali dovranno essere fornite, a seconda dei casi, mediante le circolari Istat ovvero i capitoli tecnici, le convenzioni o i contratti.

16.4 Elaborazione dei dati

Nello svolgimento delle operazioni di elaborazione statistica dei dati, il rispetto delle pertinenti regole tecnico-metodologiche assume rilievo, oltre che sul piano della qualità dei processi, anche ai fini della valutazione della minimizzazione, correttezza e della trasparenza del trattamento dei dati personali e, come tale, necessita di essere adeguatamente documentato. L'effettuazione delle operazioni di elaborazione dei dati deve inoltre avvenire nel rispetto rigoroso delle misure di sicurezza, in particolare di quelle concernenti l'accesso e il trattamento di dati personali effettuati con strumenti elettronici, utilizzando eventualmente le tecniche di pseudonimizzazione, fatti salvi i soli casi in cui ciò renda impossibile conseguire la finalità del trattamento (art. 89, paragrafo 1, del *GDPR*).

Misure adeguate devono, poi, essere adottate nel caso di elaborazioni aventi a oggetto particolari categorie di dati (di cui all'art. 9 del *GDPR*), in cui rilevano le scelte concrete operate dall'Istituto sia a livello generale (politiche di sicurezza ICT) sia a livello di singolo trattamento (a seguito dell'analisi dei rischi e, se effettuata, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati).

16.5 Conservazione

L'art. 5 del *GDPR*, al primo paragrafo, alla lettera e), nel dettare i principi applicabili al trattamento di dati personali, stabilisce alcune disposizioni riguardo alla conservazione dei dati, prevedendo che gli stessi devono essere "conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»)".

Tutti questi elementi dovranno essere identificati nel piano di indagine e nella nota metodologica e contenuti nell'informativa che verrà resa agli interessati al momento della raccolta dati.

Le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan precisano, all'articolo 10, che i dati personali possano essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui al citato articolo 5 dell'articolo 1, lettera e), del *GDPR* e all'art. 6-bis del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322

Inoltre l'art. 12, comma 1, lettera b), delle Regole deontologiche stabilisce che coloro i quali, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, debbano conservare i dati *"in modo da evitare la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme al Regolamento, al Codice"* al Regolamento deontologico e alle istruzioni ricevute. Ulteriori disposizioni sulla archiviazione e deroghe per fini statistici sono contenute nell'art. 89, comma 2, del *GDPR*.

I dati personali raccolti e trattati dall'Istat per finalità statistiche possono essere conservati solo per il periodo di tempo necessario al conseguimento di tali finalità e per gli ulteriori trattamenti previsti dalla legge o dal PSN.

In tema di "ulteriori" trattamenti statistici, importanti indicazioni sono state fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nei suoi recenti provvedimenti (in particolare, Provvedimento 13 febbraio 2020, n. 29, 19 maggio 2020 n. 87, 10 dicembre 2020, n. 261 e 17 dicembre 2020, n. 270):

- necessità di definire i tempi di conservazione distinguendo chiaramente la specifica finalità del lavoro considerato (finalità primaria) dagli eventuali tempi di conservazione più lunghi per ulteriori trattamenti statistici (finalità secondaria);
- la conservazione per un ulteriore specifico trattamento statistico è consentita a condizione che siano attuate misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato, con particolare riguardo all'adozione di misure di minimizzazione dei dati e di pseudonimizzazione (art. 5, paragrafo 1, lettera e), e art. 89, paragrafo 1, del *GDPR*);
- gli ulteriori trattamenti devono avere una durata limitata e devono perseguire uno scopo statistico di interesse pubblico, chiaramente determinato e previsto da una specifica base normativa (art. 6-bis, comma 4, d.lgs. n. 322/1989);
- nel PSN e nelle informative agli interessati deve essere espressamente indicato per quale ulteriore specifica finalità statistica si intende conservare i dati raccolti e per quanto tempo; in alternativa l'ipotesi di un ulteriore trattamento statistico deve essere resa preventivamente nota al Garante (Provvedimento 10 dicembre 2020, n. 261; premesse, punto 1.4, e dispositivo, punto 2, lettera e);
- gli ulteriori trattamenti non possono perseguire finalità di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica in quanto non compatibili con la disciplina del segreto statistico (Provvedimento 17 dicembre 2020, n. 270: premesse, punto 5 e dispositivo, punto 2, lettera c).

La conservazione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche da parte dell'Istat deve comunque avvenire con modalità differenti in relazione alla natura dei dati trattati.

Le modalità operative di distruzione o cancellazione dei dati personali dipendono dal tipo di supporto (cartaceo o informatico) che li contiene.

17. Comunicazione e diffusione dei dati

La definizione del piano di comunicazione e diffusione dei risultati dell'indagine assume rilievo, con riferimento alla disciplina in materia di dati personali, ai fini della correttezza ed esaustività dell'informativa resa agli interessati. Quest'ultima deve, infatti, contenere indicazioni circa i soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e l'ambito della loro diffusione.

In sede di progettazione occorre, inoltre, valutare la sussistenza dei presupposti previsti "per la diffusione di variabili in forma disaggregata ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario". L'art. 13, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 322/1989 e l'articolo 4, comma 2, delle Regole deontologiche precisano, infatti, che nel Programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata" in presenza delle suddette esigenza conoscitive.

L'articolo 4 delle Regole deontologiche indica, inoltre, ai fini della comunicazione e diffusione dei dati, alcuni dei criteri per la valutazione del rischio di identificazione:

- a. si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
- b. nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
- c. i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
- d. la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
- e. i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
- f. si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.

18. Comunicazione e diffusione e la normativa sul segreto statistico

La più ampia e completa diffusione e comunicazione dell'informazione statistica prodotta costituisce il principale obiettivo istituzionale dell'Istat. Tale obiettivo deve comunque essere perseguito nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il d.lgs. n. 101/2018, apportando modifiche al Capo II (Principi) - Art. 2-*ter* (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) – chiarisce il significato di "comunicazione" e di "diffusione" di dati.

Per "**comunicazione**" si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal titolare e dal designato del titolare, dal responsabile del trattamento, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

Per “**diffusione**” si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

La principale garanzia della protezione dei dati personali in ambito statistico in relazione alla loro diffusione è offerta dalla **previsione del segreto statistico**. I dati personali raccolti dall'Istituto per fini statistici, infatti, non possono essere diffusi al di fuori del Sistema se non in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. n. 322/1989). Non sono assoggettati al segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 9, comma 4, d.lgs. n. 322/1989).

Gli ultimi orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali, hanno evidenziato la necessità che, prima della pubblicazione dei risultati statistici, il titolare del trattamento provveda a una specifica valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati a essi connesso, documentando (in conformità agli artt. 5, paragrafo 2, e 24, paragrafo 1, del *GDPR* già citati) la metodologia adottata e le conclusioni della valutazione effettuata (ossia la quantificazione del rischio riscontrato e gli accorgimenti adottati per prevenirli).

I dati raccolti dall'Istituto per finalità statistiche sono tutelati dal segreto statistico e la loro comunicazione è disciplinata dal d.lgs. n. 322/1989 (artt. 6, 6-*bis*, comma 1-*bis*, 9 e 10), dal d.lgs. n. 196/2003, dal d.lgs. n. 33/2013 (art. 5-*ter*) e dalle Regole deontologiche (artt. 4 e 6).

La normativa vigente prevede una deroga ai limiti posti dal segreto statistico consentendo, in specifici casi, la diffusione di variabili in forma disaggregata. Tale ipotesi è ammessa, tuttavia, soltanto qualora ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale o comunitario, e qualora sia espressamente prevista all'interno del PSN (art. 13, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 322/1989 e art. 4, comma 2, Regole deontologiche).

Con riguardo a tale deroga, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che il ricorso a essa non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di valutare il rischio di re-identificazione dei singoli interessati, di adottare le misure di garanzia ritenute necessarie e di documentare tale attività di valutazione e le motivazioni delle scelte compiute (Provvedimento 13 febbraio 2020, n. 29 - premesse, punto 5).

Le modalità di diffusione dei risultati statistici e l'eventuale deroga al segreto statistico devono essere espressamente indicati all'interno dell'informativa da rendere agli interessati.

Peraltro, le “**Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale**” (Provvedimento del Garante della *privacy* n. 514 del 19 dicembre 2018) individuano alcuni dei criteri ai quali è possibile fare riferimento ai fini della valutazione del rischio di identificazione degli interessati nella comunicazione e diffusione di risultati statistici (art. 4 - *Criteri per la valutazione del rischio di identificazione*¹⁵).

15 1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto anche dei seguenti criteri:

- a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
- b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
- c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
- d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
- e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

Di norma non sono oggetto di diffusione i dati elementari, tranne il caso in cui il PSN preveda anche la diffusione in forma disaggregata (d.lgs. n. 322/89 art. 13, comma 3-*bis*, modificato dall'art. 8-*bis* della Legge n. 125/2013), mentre sono oggetto di diffusione i dati aggregati.

Per quanto concerne i dati personali, la comunicazione di dati trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ambito nel quale rientrano i trattamenti statistici dell'Istat e degli altri soggetti del Sistan finalizzati alla produzione dell'informazione statistica ufficiale) è consentita solo se disciplinata da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-*ter*, comma 3, d.lgs. n. 196/2003).

Per quanto riguarda i dati raccolti dall'Istat (o altro soggetto Sistan) nell'ambito di un proprio lavoro statistico, dunque dati coperti dal segreto statistico, la normativa vigente distingue due ambiti di comunicazione di dati elementari (e quindi anche dati personali se riferiti a una persona fisica) a ciascuno dei quali corrisponde una specifica base giuridica e un proprio ambito di regole:

- all'interno del Sistan: art. 6, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 322/1989;
- al di fuori del Sistan: art. 5-*ter* del d.lgs. n. 33/2013 e relative Linee guida di attuazione adottate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - Comstat.

Le comunicazioni di cui sopra, qualora abbiano a oggetto dati personali, dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con specifico riguardo ai principi di minimizzazione dei dati, di liceità e di trasparenza e correttezza verso gli interessati. Per i dati di cui agli artt. 9 e 10 del *GDPR* particolare attenzione dovrà essere prestata nella verifica dell'esistenza di una adeguata base giuridica.

Altre forme di comunicazione di dati individuali "anonimizzati", ossia dati privati di ogni informazione che ne permetta il collegamento con gli interessati o comunque trattati secondo modalità che rendano questi ultimi non più identificabili, sono disciplinate dall'art. 10 del d.lgs. n. 322/1989 e dall'art. 7 delle Regole deontologiche.

Con riguardo alle statistiche europee, specifiche regole per la comunicazione di dati elementari all'interno del Sistema Statistico Europeo (SSE) o all'esterno del SSE sono dettate dal Regolamento (CE) 223/2009, dal Regolamento (UE) 557/2013, nonché dai Regolamenti che disciplinano specifici ambiti o indagini statistiche (ad esempio, comunicazione di microdati a Eurostat).

La comunicazione dei dati deve rispondere ai principi liceità (art. 6, paragrafo 3, lettera *b*), del *GDPR*), cioè deve corrispondere a una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, a un regolamento.

Ciò vale tassativamente per i dati *ex* artt. 9 e 10 del *GDPR* la cui base giuridica è richiesta dall'articolo 6-*bis*, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 322/1989 e conseguentemente dall'art. 4-*bis* delle Regole deontologiche, per i quali nel PSN sono individuati i trattamenti di queste particolari categorie di dati personali quali quelli relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche e all'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati.

f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.

2. Nel PSN sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3 definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Invece, per quanto riguarda i dati non compresi tra quelli *ex art.* 9 e 10 del *GDPR*, è ammessa la comunicazione anche in mancanza della norma quando essa sia necessaria allo svolgimento di compiti di interesse pubblico e di funzioni istituzionali, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali e siano decorsi 45 giorni senza che tale Autorità abbia adottato diversa determinazione (d.lgs. n. 196/2003 mod. dal d.lgs. 101/2018 art. 2-ter comma 2). L'ulteriore diffusione o comunicazione di tali dati, già trattati per un compito di interesse pubblico, deve essere però autorizzata dalla legge quando destinata a soggetti che intendano trattarli per altre finalità.

Comunicazione e diffusione dei dati devono sempre rispondere e alle prescrizioni previste dall'art. 89 del *GDPR*, in particolare al principio di minimizzazione.

Per quanto riguarda le finalità scientifiche l'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 (recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha introdotto modifiche all'articolo 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 e previsto l'inserimento degli articoli 5-*bis* e 5-*ter* e del capo I-*ter*.

Prospetto 5 - Principali adempimenti in materia di trattamento dei dati nel processo di produzione statistica

ANALISI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ e ADEMPIMENTI		
Principali Attività	Adempimenti	
	Principali adempimenti previsti dalla normativa a carico del responsabile designato del trattamento (art. 4, n. 8 del GDPR), con particolare riferimento alle norme in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza	
	Adempimenti	Attività da espletare; fonte normativa o regolamentare
Progettazione e/o riprogettazione del lavoro statistico (<i>privacy by design</i> , principio di liceità e misure di sicurezza)	<ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione puntuale delle regole giuridiche e organizzative (fonte normativa - Legge e/o Regolamento) che prevedono e disciplinano una specifica indagine statistica o lavoro statistico, nonché delle regole tecniche e metodologiche che dovranno applicarsi al lavoro statistico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione della base giuridica che abilita il trattamento dei dati personali e dell'interesse pubblico (art. 6, paragrafo 3, lettera b), del <i>GDPR</i> e art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 come, modificato dal dl 101/2018). - Definizione delle modalità del trattamento nel rispetto del <i>GDPR</i> e dei criteri stabiliti dall'art. 105 del d.lgs. n. 196/2003. - Avvio della raccolta in formato digitale della documentazione dell'indagine o del lavoro statistico in conformità al <i>GDPR</i> e alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.
	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle modalità organizzative e delle misure di sicurezza. - Programmazione delle modalità e dei tempi di svolgimento delle operazioni e di diffusione e comunicazione dei risultati statistici, tenendo conto delle prescrizioni previste dalla normativa e dai Regolamenti Europei, delle definizioni delle unità di analisi, delle variabili da rilevare (oltre alle liste e agli archivi) e delle relative classificazioni, della numerosità del campione e delle eventuali scadenze previste dalla normativa di settore per la trasmissione/comunicazione dei dati a Eurostat o ad altre Istituzioni, nonché degli scopi e finalità del trattamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina degli incaricati del trattamento (art. 2-<i>quaterdecies</i>, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003). - Esame e analisi delle disposizioni normative generali e dello specifico settore ai sensi dell'art. 2 delle Regole deontologiche e nel rispetto delle definizioni e classificazioni e metodologie di cui all'art. 15, lettera e), del d.lgs. n. 322/1989, e ss.mm.ii., sulle definizioni.
	<ul style="list-style-type: none"> - Identificazione delle attività, degli adempimenti e delle operazioni necessarie alla realizzazione del processo di produzione dei risultati statistici e dei soggetti che parteciperanno alle operazioni in qualità di organi intermedi della rilevazione o del lavoro statistico (soggetti Sistan) o soggetti esterni (ditte, ecc.). 	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina dei Responsabili del trattamento, ove necessario (art. 28 del <i>GDPR</i>). Le regole e gli adempimenti variano secondo modalità di raccolta e dei soggetti pubblici (Istituzioni e soggetti del Sistan) o dell'affidamento di attività rilevanti a fini statistici tramite gare a ditte. Nel primo caso, le regole concernenti il trattamento dei dati e le responsabilità saranno indicate in atti e circolari; nel secondo caso, negli atti di gara, nel contratto, nel capitolato, ecc.

Prospetto 5 segue - Principali adempimenti in materia di trattamento dei dati nel processo di produzione statistica

ANALISI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ e ADEMPIMENTI		
Principali Attività	Adempimenti	
	Principali adempimenti previsti dalla normativa a carico del responsabile designato del trattamento (art. 4, n. 8 del GDPR), con particolare riferimento alle norme in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza	
	Adempimenti	Attività da espletare; fonte normativa o regolamentare
	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di eventuali ulteriori organismi pubblici e privati da coinvolgere in qualità di contitolari. - Predisposizione dei questionari o dei formati necessari alla rilevazione o al lavoro statistico. - Definizione del piano di indagine (ad esempio, il piano di Censimento), o del lavoro statistico. - Definizione della strategia campionaria (disegno del campione e scelta degli stimatori). - Individuazione delle diverse modalità e tecniche di raccolta e trattamento dei dati o di integrazione tra dati, secondo le modalità previste dalla legge, tenendo conto dei criteri di valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione degli accordi di contitolarità previsti dall'art. 26 <i>GDPR</i> ovvero altre figure previste dal PSN (compartecipanti ecc.). - Individuazione di eventuali dati personali (ai sensi dell'art. 4 del <i>GDPR</i>) e particolari categorie di dati: artt. 4, 9 e 10 del <i>GDPR</i> e artt. 3, lettere a) e b), 4, 4-bis e 5 delle Regole deontologiche. - Analisi della gravità e della probabilità dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi al trattamento dei dati e conseguente predisposizione di adeguate misure di sicurezza, individuate tenuto conto anche degli ulteriori elementi indicati all'art. 32 del <i>GDPR</i> (stato dell'arte e costi di attuazione, natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento). - Eventuale stesura della valutazione di impatto - VIP (art. 35 del <i>GDPR</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione della metodologia di validazione dei dati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 5 <i>GDPR</i>.
	<ul style="list-style-type: none"> - Tracciabilità documentale, nota metodologica e definizione delle misure di sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Artt. 5 e 24 del <i>GDPR</i>. - Art. 12, comma 1, lettera d), dell'Allegato 1 delle Regole deontologiche. - Adempimenti relativi alle vigenti disposizioni sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013. - Inserimento nel Registro delle attività di trattamenti dei dati personali: art. 30 del <i>GDPR</i>.
Avvio/Formalizzazione del lavoro statistico e inserimento nel PSN, o avvio delle attività nel caso di lavori non previsti dal PSN	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento nel PSN delle Rilevazioni e dei lavori statistici ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 322/89 	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento della Rilevazione nel PSN previa indicazione nell'apposita scheda della eventuale contitolarità e di altre compartecipazioni, delle modalità di trattamento e di raccolta dei dati attraverso organi Sistan o ditte incaricate, nonché dell'indicazione delle Rilevazioni e lavori soggetti a obbligo di risposta e dei criteri e delle soglie dimensionali.
	<ul style="list-style-type: none"> - Completamento della scheda PSN con tutte le informazioni previste dal <i>GDPR</i>. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Indagini non previste dal PSN e disciplinate ai sensi di disposizioni specifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - L'art. 13 del d.l. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, disciplina le ipotesi e le modalità di rilevazione dei dati connessi all'emergenza epidemiologica. Tale articolo prevede l'adozione di una Direttiva del Presidente, da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali nel caso l'indagine contenga dati particolari, di cui agli artt. 9 e 10 del <i>GDPR</i>. - La procedura interna attuativa delle disposizioni citate è la DOP del 30 dicembre 2020.
	<ul style="list-style-type: none"> - Gli adempimenti sono previsti dall'art. 13 del d.l. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020 e dalla Delibera DOP del 30 dicembre 2020 nel rispetto di quanto previsto dalle norme per tutti gli altri trattamenti. 	
Gestione del lavoro statistico	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e invio dell'informativa 	<ul style="list-style-type: none"> - L'informativa per l'interessato deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 13 (se raccolti presso l'interessato) e all'art. 14 (se raccolti presso terzi), sintetiche informazioni sulle attività indicate nei punti precedenti, nonché quanto previsto dall'art. 6 delle Regole deontologiche.
	<ul style="list-style-type: none"> - Artt. 13 e 14 del <i>GDPR</i> e art. 6 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan. 	

Prospetto 5 segue - Principali adempimenti in materia di trattamento dei dati nel processo di produzione statistica

ANALISI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ e ADEMPIMENTI			
Principali Attività	Adempimenti		
Principali adempimenti previsti dalla normativa a carico del responsabile designato del trattamento (art. 4, n. 8 del GDPR), con particolare riferimento alle norme in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza			
	Adempimenti		Attività da espletare; fonte normativa o regolamentare
	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta dei dati, registri statistici e processi di integrazione nel rispetto delle basi giuridiche di riferimento (di dati, registri, archivi o indagini) previsti da norme o classificati nel PSN come di interesse pubblico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli adempimenti possono mutare in relazione alla tecnica utilizzata: CATI, CAPI, CAWI; tecniche miste, ovvero processi di integrazione di dati previsti da norme o dal PSN. Inoltre, l'informativa deve fornire le informazioni e le misure adottate in relazione alla tecnica e a seconda che la raccolta dati e il trattamento vengano effettuati con il coinvolgimento degli organi intermedi (Sistan) o delle ditte, ovvero direttamente dall'Istat tramite processi interni. - Predisposizione delle comunicazioni ai rispondenti e agli altri soggetti interessati e invio dell'informativa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Si garantisce un adeguato livello di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 GDPR. - Si assicura la diligenza nella fase di raccolta dei dati, specie nel caso di dati particolari. - Vengono comunque svolte le attività di cui all'art. 9 delle Regole deontologiche per la tutela dei diritti degli interessati e i procedimenti di integrazione dei dati sono disciplinati, per quanto riguarda gli adempimenti, dalla normativa di settore e dal PSN. - Viene effettuato l'inserimento dell'informativa sul sito web dell'Istat e della documentazione relativa all'indagine (art. 12 del GDPR; artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche).
		<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e invio di circolari agli organi intermedi e delle istruzioni alle ditte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazione nelle circolari e nelle istruzioni degli obblighi degli incaricati o dei responsabili del trattamento e delle attività e adempimenti da porre in essere per assicurare il rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalle Regole deontologiche.
		<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione del procedimento per l'accertamento dell'eventuale violazione dell'obbligo di risposta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli adempimenti vanno posti nel rispetto delle Legge n. 681/81 e in conformità a quanto previsto dalla lettera informativa. - Artt. da 15 a 22 del GDPR. - Art. 11 delle Regole deontologiche.
	Accesso ed esercizio dei diritti degli interessati	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione delle misure che consentano l'accesso e l'esercizio dei diritti degli interessati. 	<ul style="list-style-type: none"> - In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del d.lgs. n. 322/1989, il titolare o il responsabile annotano in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali. - Artt. da 15 a 22 del GDPR. - Art. 11 delle Regole deontologiche.
	Conservazione	<ul style="list-style-type: none"> - La conservazione è disciplinata dagli artt.: 5, comma 1, lettera e), e 89 del GDPR; 10 e 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato 1 delle Regole deontologiche; 6-bis del d.lgs. n. 322/1989. 	<ul style="list-style-type: none"> - I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e all'art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989, e in conformità alla documentazione prevista dall'art. 12, lettera d), delle Regole deontologiche.
	Trattamento statistico dei dati (controllo, correzione, trasmissione, registrazione, elaborazione, conservazione)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della regolarità delle operazioni svolte dagli organi intermedi o dai rilevatori. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle eventuali richieste di correzione dei dati da parte degli interessati (Cfr. anche la fase "Esercizio dei diritti degli interessati").
	Trattamento statistico dei dati (controllo, correzione, trasmissione, registrazione, elaborazione, conservazione)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della qualità del lavoro sul campo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cfr., ad esempio, art. 47, comma 2, lettera d), del GDPR.

L'art. 5-ter del d.lgs. n. 33/2013, meglio dettagliato a seguire, detta la disciplina dell'**accesso** per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche cui si è data attuazione in ambito Sistan con le *Linee guida* per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan adottate con la Direttiva Comstat n. 11 del 07.11.2018.

Il Prospetto 5 mette in evidenza i principali adempimenti e fasi in materia di trattamento dei dati nel processo di produzione statistica.

19. Accordi, convenzioni e protocolli di ricerca

L'Istat, per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali e per il raggiungimento di alcuni scopi, può instaurare rapporti di collaborazione con altri soggetti del Sistan, della Pubblica Amministrazione e con il mondo della ricerca sottoscrivendo accordi e convenzioni ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 322/89, e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 15 della 241/1990 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui tali atti comportino il trattamento dei dati personali, si applicano le regole esposte nei paragrafi precedenti, nonché le regole sul segreto statistico e sul segreto di ufficio.

Con riferimento ai protocolli di ricerca si rinvia a quanto esposto nel paragrafo sulla comunicazione di accesso ai dati per finalità di ricerca statistica e in particolare a quanto espressamente previsto dall'art. 25 del Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità;¹⁶

16 La responsabilità della rilevazione degli eventi gestionali che generano ricavi/proventi è dei CDR competenti che, con l'apporto delle Direzioni/Servizi a essi afferenti, gestiscono il procedimento amministrativo e procedono alla comunicazione dei presupposti per l'iscrizione contabile alla struttura deputata alla tenuta della contabilità (DGEN/Servizio programmazione, bilancio e contabilità - PBC); tale comunicazione deve essere corredata dagli opportuni atti ed evidenze documentali prevalentemente attraverso flussi digitali gestiti sui sistemi informativi. In particolare, per la registrazione del ricavo/provento, sono necessaria seconda della fattispecie, i seguenti documenti: •comunicazione dell'assegnazione di contributi e finanziamenti ovvero sottoscrizione di contratti, convenzioni e accordi" "Per il perseguimento delle finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, l'Istituto, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, può attivare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche esteri, in ambito statistico e di ricerca scientifica. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, gli accordi che possono prevedere movimenti finanziari in entrata sono:

- a. gli accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della Legge 241/1990 che regolano lo svolgimento di attività per la realizzazione di interessi pubblici comuni alle parti, nell'ottica della semplificazione amministrativa: tali accordi regolano i compiti e le responsabilità delle amministrazioni coinvolte e possono prevedere movimenti finanziari corrispondenti al rimborso delle spese sostenute;
- b. gli accordi di finanziamento (Grant agreement) per l'esecuzione di progetti che concorrono alla realizzazione delle politiche dell'Unione Europea e alle strategie per lo sviluppo della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Tali progetti sono finanziati con sussidi concessi dalle istituzioni nazionali, europee e internazionali: la sovvenzione dell'ente finanziatore costituisce un ristoro in tutto o in parte delle spese sostenute da parte del beneficiario per la partecipazione al progetto.

"Attività Descrizione Attività-Direzione centrale per le risorse umane - DCRU, per la verifica di compatibilità tra quanto previsto nel budget di progetto con le attività di competenza della DCRU stessa. A conclusione dell'istruttoria di cui sopra, la Direzione centrale per la pianificazione strategica e la trasformazione digitale - DCPT trasmette le risultanze finali alla Direzione Generale - DGEN".

"Adozione atto di autorizzazione. Il Direttore Generale, verificati i presupposti istruttori, adotta l'atto di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo (Grant agreement/Consortium agreement/Partnership agreement) e qualora l'esito dell'istruttoria evidenzia delle criticità sottopone le risultanze al Comitato di Presidenza per le successive decisioni".

"Sottoscrizione e registrazione dell'accordo. Il Direttore proponente sottoscrive l'accordo con il soggetto finanziatore curandone l'inserimento nel Registro accordi e convenzioni del sistema documentale e la notifica dell'avvenuta registrazione del nuovo accordo a tutti i soggetti interessati (DGEN, PBC, DCPT, DCRU, Direzione centrale amministrazione e patrimonio - DCAP, Direzione centrale affari giuridici e legali - DCAL, Comitato per la ricerca, ecc.). DCPT avvia la fase gestionale attribuendo i profili utente sul sistema informativo dedicato e ne assicura il raccordo con la pianificazione generale dell'Istituto".

dal Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità e dall'art. 5-ter del d.lgs. n. 33 del 2013.

L'art. 25 del Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità (Collaborazioni in ambito statistico e di ricerca statistica e attività in conto terzi) stabilisce che:

- “1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, e nel rispetto della normativa vigente, l'Istituto può attivare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche esteri, in ambito statistico e di ricerca scientifica mediante atti aventi prevalentemente le seguenti tipologie:
- Protocolli di intesa;
 - Accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990;
 - Convenzioni;
 - Protocolli di ricerca.
2. L'Istituto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera l), del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, provvede all'esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e di privati, remunerate a condizioni di mercato.
3. L'Istituto, ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva, può svolgere attività inerenti progetti di ricerca, consulenza, servizi e formazione, per conto terzi, con impiego di risorse materiali e di personale dell'Istituto e a seguito della stipulazione di atti negoziali con enti pubblici e privati.
4. I criteri per l'attivazione dei rapporti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono disciplinate con specifico provvedimento adottato dal Consiglio dell'Istituto”.

L'art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche) del **d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33** (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) stabilisce che:

- “1. Gli enti e uffici del Sistan ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
- l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione Europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
 - sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
 - sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegati dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. È fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca,

conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali".

20. Nomina e compiti del responsabile del trattamento dei dati

Nel caso in cui l'attività di rilevazione e le attività gestionali e amministrative siano affidate a soggetti esterni all'Istituto (enti pubblici o società private) tale soggetto dovrà essere nominato per iscritto responsabile per la relativa fase di trattamento dei dati personali.

Se il soggetto al quale è affidata l'attività è un ente facente parte del Sistan, il responsabile del trattamento dovrà essere individuato nel preposto all'ufficio di statistica costituito ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 ovvero, nel caso di un ente pubblico di informazione statistica, nel soggetto designato dall'ente quale proprio referente statistico. Se, invece, l'attività è affidata a un ente pubblico privo di ufficio di statistica facente parte del Sistan o a una ditta privata affidataria, la nomina del responsabile del trattamento (o eventualmente la modalità di tale nomina) dovrà essere disposta con lo stesso atto con il quale viene definito e disciplinato il rapporto tra l'Istat e l'organismo in questione (circolari tecniche di istruzioni, accordi o convenzioni per l'attività di rilevazione affidata a enti pubblici; contratti di fornitura e/o capitolati tecnici per l'attività di rilevazione affidata a ditte private).

In entrambe le ipotesi sopra richiamate, l'atto di nomina dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'art. 28 *GDPR* e contenere (almeno) gli elementi indicati al paragrafo 3 del citato articolo.

A tale ultimo riguardo si ricorda che spetta al responsabile, in particolare, il compito di nominare per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati personali coinvolti nell'attività affidatagli e di fornire loro tutte le istruzioni necessarie al fine di assicurare il rispetto della normativa e delle direttive impartite dal titolare in materia di protezione dei dati personali. Compete, inoltre, al responsabile il compito di promuovere e monitorare l'adozione da parte degli incaricati del trattamento delle misure di sicurezza necessarie ad assicurare l'integrità

e la riservatezza dei dati personali trattati nell'assolvimento dei propri compiti, nonché di garantire l'esercizio dei diritti degli interessati fino a quando i dati personali saranno nella sua disponibilità.

Infine, può essere affidato al responsabile anche il compito di ottemperare all'obbligo di informativa nei confronti dei rispondenti.

PARTE III -

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A FINI GESTIONALI
E AMMINISTRATIVI

21. Ambito di applicazione e quadro normativo

Il trattamento dei dati personali a fini amministrativi e gestionali deve attenersi ai principi e al dettato del *GDPR*, al d.lgs. n. 196/2003 al d.lgs. n. 33/2003, nonché ai provvedimenti del Garante e alle disposizioni interne dell'Istat. Per le norme generali e per quanto riguarda i trattamenti qui riportati, svolti nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connessi all'esercizio di un pubblico potere, la loro base giuridica deve essere individuata di volta in volta.

In ottemperanza del *GDPR* e del d.lgs. n. 196/2003 modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018, il trattamento dei dati da parte dell'Istituto per finalità gestionali e amministrative o comunque diverse dai fini statistici, che non beneficiano quindi delle deroghe espressamente previste dal legislatore per i trattamenti a scopi statistici, risponde ai principi generali di correttezza, liceità, trasparenza e non eccedenza, alle responsabilità e alle limitazioni, alle procedure di informazione, consenso e accesso, a quelle per la **sicurezza**¹⁷, la conservazione e la distruzione stabilite dal *GDPR*, dalla legge nazionale e dalle Regole deontologiche promosse adottate dal Garante per la protezione dei dati delle persone fisiche (ex art. 2-*quater* del d.lgs. n. 101/2018).

Considerata inoltre la specificità delle diverse finalità per le quali i dati personali sono trattati in ambito gestionale e amministrativo, devono applicarsi ulteriori disposizioni riguardanti gli atti connessi all'esercizio di pubblici poteri. In particolare si fa riferimento al d.lgs. n. 101/2018 agli artt. 2-*ter* e seguenti per il trattamento di particolari categorie di dati personali ex artt. 9 e 10 del *GDPR*. Tale legge, come prescritto dalla normativa europea, definisce le finalità che legittimano il trattamento delle particolari categorie di dati personali per interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Si considera rilevante l'interesse pubblico relativo ai trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie, come riportate nel Prospetto 6:

17 La scelta delle modalità da adottare per il trattamento dei dati personali (ad esempio, utilizzo di supporti cartacei o di strumenti elettronici) deve essere accompagnata da un'attenta valutazione delle misure di sicurezza da adottare per garantirne l'integrità e prevenire il rischio che essi siano utilizzati da soggetti non espressamente autorizzati o per finalità non consentite. Per le attività effettuate direttamente dall'Istat, il designato al trattamento dei dati personali è tenuto a predisporre tutte le necessarie misure organizzative (ad esempio, istruzioni interne, corsi di formazione, procedure per l'utilizzo e la conservazione della documentazione cartacea), logiche e informatiche (ad esempio, definizione dei profili di autorizzazione di ciascun incaricato, utilizzo di reti sicure per la trasmissione dei dati). Per le operazioni di trattamento affidate a soggetti terzi - presso i quali è nominato un responsabile del trattamento - la predisposizione e l'adozione delle misure di sicurezza spetta a quest'ultimo.

Parte III - Trattamento dei dati personali a fini gestionali e amministrativi

Prospetto 6 - Materie per le quali si considera rilevante l'interesse pubblico relativo ai trattamenti di dati personali effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo
i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale
l) attività di controllo e ispettive
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, a uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie e incontri istituzionali
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore
p) obiezione di coscienza
q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria
r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose
s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci
t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria
aa) tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del Sistan
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva

Vanno considerate inoltre le disposizioni riguardanti il trattamento dei dati personali relativo a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento europeo relativo a condanne penali e reati.

Esso è consentito solo se autorizzato dalla legge o, nei casi previsti dalla legge, dal regolamento o da Decreto del Ministero della Giustizia per le seguenti finalità (art. 2-*octies* d.lgs. n. 196/2003 così come modificato d.lgs. n. 101/2018), come riportato nel Prospetto 7.

Prospetto 7 - Casi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del Regolamento
b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti
d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare di appalto
i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare di appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti
l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del <i>rating</i> di legalità delle imprese, ai sensi dell'articolo 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27
m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Il trattamento a fini gestionali e amministrativi, non statistici, riguarda tra le altre le seguenti attività dell'Istituto:

- Gestione dei provvedimenti amministrativi;
- Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Istituto;
- Acquisizione di beni e servizi;
- Attività di indirizzo e controllo, risposte ad atti di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi dell'Istituto;
- Nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da causa di servizio nonché di riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa; attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti;
- Gestione del contenzioso (relativo al settore del personale, dei concorsi, degli appalti, dell'accesso, ecc.), attività relative alla consulenza giuridica nonché al patrocinio e alla difesa dell'Amministrazione.

Di seguito vengono illustrati gli adempimenti che, indipendentemente dalla specifica finalità del trattamento (ad esempio, programmazione, controllo di gestione, gestione del rapporto di lavoro, acquisizione di beni e servizi, relazioni sindacali, gestione del contenzioso), tutti i responsabili del trattamento sono tenuti a porre in essere, ferme restando le ulteriori prescrizioni rinvenibili nella normativa di settore o in altri atti o provvedimenti contenenti disposizioni integrative della disciplina generale in materia di trattamento di dati personali.

22. Adempimenti e valutazioni preliminari all'avvio del trattamento

Come già descritto nella parte generale e per quella statistica rispetto alle quali si rinvia per quanto compatibile, l'avvio di un nuovo trattamento di dati personali deve essere preceduto dalla verifica dell'esistenza della base giuridica, da un'attenta valutazione delle fina-

lità perseguite, delle modalità con cui i dati saranno trattati e degli strumenti utilizzati. Tale valutazione è necessaria al fine di impostare correttamente le attività, nonché di verificare il rispetto dei principi e delle regole generali e di individuare e programmare le misure e gli adempimenti da attuare per garantire la loro conformità alla normativa vigente.

Qualora il tipo di trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di avviare il trattamento, effettua una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. (art. 35 Regolamento UE).

Ciascun designato al trattamento è inoltre tenuto a effettuare la stessa valutazione periodicamente con riferimento ai trattamenti di dati personali già in corso.

Gli adempimenti di riferimento sono riportati di seguito.

22.1 Valutazione dell'esistenza dei presupposti che legittimano il trattamento

Il trattamento dei dati di cui all'art. 9 del GDPR (origine razziale o etnica, opinione politica o filosofica, appartenenza sindacale, religione, salute dati genetici e biometrici) è regolato dalla legge o, su disposizione di legge, dal regolamento che identifichi il motivo di interesse pubblico rilevante nonché le misure appropriate specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 2-*sexies*, comma 1, d.lgs. n. 196/2003). Si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle materie indicate al comma 2 del citato art. 2-*sexies*. Concorre, inoltre, a tale valutazione il D.P.C.M. 26 ottobre 2006, recante "Approvazione del Regolamento dell'Istat per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non compresi nel Programma Statistico Nazionale".

22.2 Individuazione dei soggetti che trattano dati personali

Al momento della definizione delle modalità del trattamento dei dati personali dovranno essere individuati tutti i soggetti (interni o esterni all'Istituto) in esso coinvolti, determinando il ruolo svolto da ciascuno e, per quanto riguarda le finalità del presente Manuale, se essi avranno accesso ai dati personali (cfr. Introduzione).

22.3 Informativa agli interessati

Si richiamano gli artt. 13 e 14 del *GDPR* riportati nella parte generale.

22.4 Esercizio dei diritti degli interessati

Fino a quando i dati sono nella disponibilità dell'Istituto in forma personale (ossia in modo che sia possibile identificare i soggetti cui si riferiscono), deve essere assicurato agli interessati l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del *GDPR* rispettivamente relativi all'accesso, alla rettifica, alla cancellazione, altrimenti detta diritto all'oblio, alla limitazione del trattamento e all'opposizione al trattamento. L'accesso è garantito per le seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali, fornitura di copia dei dati personali oggetto del trattamento, destinatari o categorie di destinatari, periodo di

conservazione dei dati o criteri per determinare tale periodo, esistenza del diritto alla rettifica o alla cancellazione, limitazione del trattamento o del diritto di opporsi o di porre reclamo al Garante, origine dei dati, esistenza di un processo automatizzato, eventuale informazione su trasferimenti a paesi terzi. Il diritto all'oblio sussiste nel caso in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità, l'interessato revoca il consenso qualora il trattamento sia stato reso lecito dal consenso stesso (art. 6, paragrafo 1, lettera a), del *GDPR*).

Il paragrafo 2 dell'art. 89 prevede che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri possano prevedere deroghe agli artt. 15, 16, 18 e 21, quando l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione di trattamento e opposizione rischi di rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento della finalità statistica, di ricerca o di archiviazione nel pubblico interesse.

L'art. 17, paragrafo 3, lettera b), del *GDPR* prevede infine – senza necessità di ulteriore intervento da parte del legislatore nazionale o europeo – che le disposizioni sul diritto alla cancellazione e all'oblio non si applichino quando il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.

In ogni caso devono essere previste condizioni e assicurate adeguate garanzie per gli interessati.

Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità.

23. Conservazione dei dati

Il comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del *GDPR* riguardante i principi applicabili al trattamento dei dati personali prevede che i dati personali devono essere “conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”. Si tratta del principio della limitazione della conservazione. Tale disposizione implica che il titolare del trattamento ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione dei dati raccolti una volta perseguito lo scopo, non potendo essere conservati per periodi ulteriori.

Il Regolamento europeo, tuttavia, consente di trattenere i dati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, previa attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato, o anche per finalità diverse da quelle di cui sopra purché non incompatibili con quella originaria (art. 5, paragrafo 1, lettera e), e art. 6, paragrafo 4, del *GDPR*).

In base al principio della *accountability* è responsabilità del titolare del trattamento determinare la durata della conservazione e le modalità di distruzione dei dati tenendo conto del principio di limitazione della conservazione al minimo necessario per realizzare le finalità per le quali sono stati raccolti.

Ciò vale in particolare per i casi in cui i dati devono essere conservati ai fini prescizionali previsti dalla normativa e dal Codice civile nell'ambito delle attività istituzionali e comunque sempre nel rispetto dell'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 integrato con le modi-

fiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018 riguardante il trattamento dei dati in conformità alla lettera b) dell'art. 6 del *GDPR* per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.

Ove la normativa di settore, in particolare nella gestione del personale, nei contratti o nei capitolati, comporti una prolungata durata di conservazione di fascicoli cartacei o elettronici, soprattutto quando riguardino categorie particolari di dati ex artt. 9 e 10 del *GDPR*, è indispensabile che siano adottati adeguati comportamenti e metodologie per la protezione dei dati e che i processi siano resi trasparenti nelle determinazioni dell'Ente, nei contratti e negli altri accordi negoziali. Analogamente nella gestione del contenzioso si applicano tutte le misure di sicurezza e le regole di conservazione dei dati connessa all'esercizio della funzione legale.

La distruzione o cancellazione dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti prescritti dalla vigente normativa in materia di documentazione amministrativa - con particolare riguardo alla tutela dei beni culturali (art. 21, d.lgs. n. 42/2004) e in materia di protezione dei dati personali¹⁸.

18 Dispositivo dell'art. 21 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Fonti → Codice dei beni culturali e del paesaggio → PARTE SECONDA - Beni culturali → Titolo I - Tutela → Capo III - Protezione e conservazione → Sezione I - Misure di protezione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
 - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti e degli istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione di uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

RIFERIMENTI

Linee guida dello European Data Protection Board n. 4/2019, concernenti l'obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita, di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_en.

Delibera nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). <https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali>.

Gestione dei cookies. <https://www.garanteprivacy.it/cookie>.